

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX
D.LGS. 231/2001**

PROGETTO MAJESTIC S.R.L.

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

Indice

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001.....	1
PARTE GENERALE	4
1. IL QUADRO NORMATIVO.....	4
1.1 IL DECRETO LEGISLATIVO 8/6/2001, N. 231	4
1.2 I REATI PREVISTI DAL DECRETO.....	5
1.3 LE SANZIONI.....	6
1.4 I CD. REATI “DI GRUPPO”	9
1.5 LE ESIMENTI: L’ADOZIONE DI UN MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E LA NOMINA DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	9
1.6 LE CARATTERISTICHE DEL MODELLO	10
1.7 IN PARTICOLARE: IL WHISTLEBLOWING	11
2. LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA	12
3. L’ATTUAZIONE DEL D.LGS. 231/2001 DA PARTE DI PROGETTO MAJESTIC S.R.L.	13
3.1 INTRODUZIONE	13
3.2 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DI PROGETTO MAJESTIC	13
3.3 APPROVAZIONE DEL MODELLO E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE	14
3.4 OBIETTIVI E FINALITÀ DEL MODELLO.....	14
3.5 GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO.....	15
3.6 STRUTTURA DEL MODELLO	16
3.7 IL CODICE ETICO	16
3.8 DESTINATARI DEL MODELLO	16
4. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	17
4.1 ISTITUZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV).....	17
4.2 COMPOSIZIONE, NOMINA E CESSAZIONE DEI MEMBRI DELL’OdV	17
4.3 LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL’OdV: COMPITI E POTERI	18
4.4 SEGNALEAZIONI E OBBLIGHI INFORMATIVI.....	20
4.5 LINEE DI REPORT	21
4.6 VERIFICHE SULL’ADEGUATEZZA E DIFFUSIONE DEL MODELLO	21
5. FORMAZIONE DEL PERSONALE E FORMAZIONE E SELEZIONE DI COLLABORATORI E PARTNER ESTERNI	23
5.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE E DEI COLLABORATORI	23
5.2 COLLABORATORI E PARTNER ESTERNI.....	23
PARTE SPECIALE	24
1. INTRODUZIONE.....	24
2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	26
2.1 DESCRIZIONE DEI REATI (ARTT. 24, 25, 25-DECIES DEL DECRETO)	26
2.2 AREE A RISCHIO.....	32
2.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	33
2.4 PRINCIPI OPERATIVI.....	34
3. REATI SOCIETARI	36
3.1 DESCRIZIONE DEI REATI (ART. 25-TER DEL DECRETO).....	36
3.2 AREE A RISCHIO.....	41
3.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	42
3.4 PRINCIPI OPERATIVI.....	43
4. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTRICICLAGGIO	46
4.1 DESCRIZIONE DEI REATI (ART. 25-OCTIES)	46
4.2 AREE A RISCHIO.....	47
4.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	48

PROGETTO MAJESTIC S.R.L - Via Fratelli da Maiano, 1/B – PRATO

C.F., P. IVA e RR.II: 13118361008 – REA: PO 531644

Capitale Sociale Euro 15.012.773,88 interamente versato

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

4.4 PRINCIPI OPERATIVI.....	48
5. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	50
5.1 DESCRIZIONE DEI REATI (ART. 24-BIS).....	50
5.2 AREE A RISCHIO.....	54
5.3 PRINCIPI GENERALI ED OPERATIVI DI COMPORTAMENTO	54
6. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	56
6.1 DESCRIZIONE DEI REATI (ARTT. 25-BIS E 25-BIS.1).....	56
6.2 AREE A RISCHIO.....	57
6.3 PRINCIPI GENERALI ED OPERATIVI DI COMPORTAMENTO	58
7. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	60
7.1 DESCRIZIONE DEI REATI (ART. 25–NOVIES)	60
7.2 AREE A RISCHIO.....	61
7.3 PRINCIPI GENERALI ED OPERATIVI DI COMPORTAMENTO	62
8. REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO.....	64
8.1 DESCRIZIONE DEI REATI (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO)	64
8.2 AREE A RISCHIO.....	65
8.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	66
8.4 PRINCIPI OPERATIVI DI COMPORTAMENTO	67
9. REATI AMBIENTALI	69
9.1 DESCRIZIONE DEI REATI (ART. 25-UNDECIES DECRETO)	69
9.2 AREE A RISCHIO.....	73
9.3 PRINCIPI GENERALI E OPERATIVI DI COMPORTAMENTO.....	74
10. REATI RELATIVI ALL'IMPIEGO DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI	76
10.1 DESCRIZIONE DEI REATI (ART. 25–DUODECIES).....	76
10.2 AREE A RISCHIO.....	77
10.3 PRINCIPI GENERALI ED OPERATIVI DI COMPORTAMENTO	77
11. REATO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO	79
11.1 DESCRIZIONE DEL REATO (ART. 25-QUINQUIES LETT. A).....	79
11.2 AREE A RISCHIO.....	80
11.3 PRINCIPI GENERALI ED OPERATIVI DI COMPORTAMENTO	80
12. REATI TRIBUTARI.....	82
12.1 DESCRIZIONE DEI REATI (ART. 25-QUINQUIESDECIES)	82
12.2 AREE A RISCHIO	88
12.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	89
12.4 PRINCIPI OPERATIVI.....	89
13. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25-SEPTIESDECIES, ART. 25- DUODEVICIES).....	92
13.1 DESCRIZIONE DEI REATI	92
13.2 AREE A RISCHIO.....	93
13.3 PRINCIPI GENERALI ED OPERATIVI DI COMPORTAMENTO	93
SISTEMA DISCIPLINARE.....	95
1. INTRODUZIONE	96
2. SANZIONI PER I DIPENDENTI	96
3. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	97
4. ALTRE MISURE PUNITIVE	98

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

PARTE GENERALE

1. IL QUADRO NORMATIVO

1.1 IL DECRETO LEGISLATIVO 8/6/2001, N. 231

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, intitolato “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*” (di seguito anche, il “**Decreto**”) è stato adottato dal Governo in attuazione della delega contenuta nella Legge 29 settembre 2000 n. 300, di ratifica ed esecuzione di alcune convenzioni internazionali.

Con tale normativa viene introdotta in Italia la responsabilità degli enti forniti di personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di personalità giuridica per la commissione di specifici reati, espressamente previsti dal Decreto medesimo: la responsabilità della società si aggiunge, senza sostituirla, a quella personale dei soggetti che hanno commesso il reato.

Il D.Lgs. 231/2001 non trova invece applicazione allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

La responsabilità della persona giuridica e della società o associazione è definita nel Decreto “amministrativa”, ma è più assimilabile in realtà ad una responsabilità penale, visto che:

- la stessa trae origine dalla commissione di un reato;
- ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 231/2001 viene accertata dal giudice penale competente per i reati da cui l’illecito dipende;
- per il relativo procedimento si seguono le disposizioni processuali penali applicabili ai reati in questione.

Ai sensi dell’art. 5 del Decreto, la società è responsabile dei reati commessi **nel suo interesse o a suo vantaggio**:

- **da soggetti in posizione apicale**, ovvero da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della società stessa;
- **da soggetti sottoposti**, ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra citati.

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

Va in ogni caso evidenziato che la società non risponde se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.2 I REATI PREVISTI DAL DECRETO

Dall'emanazione del Decreto ad oggi, l'elencazione dei reati da cui discende la responsabilità 231 è stata ampliata enormemente dal legislatore.

Tale elencazione è tassativa e la persona giuridica sarà responsabile a condizione che il reato presupposto sia stato commesso dopo l'entrata in vigore del Decreto o dell'introduzione della responsabilità 231 per quel tipo di reato (principio di irretroattività).

Di seguito l'elencazione, in ordine cronologico, dei reati previsti dal Decreto:

2001: reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25);

2001: reati contro la fede pubblica (art. 25-bis);

2002: reati societari (art. 25-ter)

2003: reati di terrorismo (art. 25-quater) e reati contro la personalità individuale (art. 25 - quinquies)

2005: reati di abuso di mercato (art. 25-sexies)

2006: reati transnazionali, ai sensi della legge n. 146 del 2006

2006: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1)

2007: reati di ricettazione e riciclaggio (art. 25-octies)

2008: reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008, Art. 25-septies Decreto)

2008: delitti informatici e di trattamento illecito di dati (art. 24-bis)

2009: delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

2009: reati di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli, disegni (art. 25-bis lett. f-bis)

2009: delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1)

2009: delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)

2009: reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies)

2011: reati ambientali (art. 25-undecies)

2012: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25- duodecies)

2012: reato di corruzione fra privati e induzione indebita a dare o promettere utilità ai sensi

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

della legge 190/2012 (art. 25-ter).

2016: Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25-quinquies lett. a)

2017: Reato di “immigrazione clandestina” (L. 161/2017 – art. 25-duodecies)

2017: Reato di istigazione alla corruzione tra privati (nuovo art. 2635-bis)

2017: Reati di razzismo e xenofobia di cui all’art. 604 bis, comma 3 c.p. (in precedenza art. 3, comma 3-bis, della legge 13/10/1975, n. 654 - art. 25-terdecies).

2019: reato di traffico di influenze illecite di cui all’art. 604-bis, comma 3 c.p. (art. 25 come modificato dalla legge 9/01/2019, n. 3).

2019: frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies, introdotto dall’art. 5 L. 3/5/2019 n. 39).

2019-2020: Reati Tributari (art. 25-quinquiesdecies)

2020: Reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies)

2020: Reati di frode nelle pubbliche forniture, frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (D.Lgs. 75/2020 art. 24 co. 1 e 2-bis)

2020: Reati di peculato e abuso d’ufficio (D.Lgs. 75/2020 – Art. 25 comma 1)

2021: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1)

2022: Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies)

La società risponde anche ove i delitti sopra descritti siano solo tentati, ma in tal caso le sanzioni sono ridotte da un terzo alla metà, mentre la responsabilità dell’ente non è configurabile ove la società si attivi ed impedisca in concreto la commissione del reato.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del codice penale, inoltre, la società risponde anche se i reati contemplati dal Decreto sono commessi all’estero.

1.3 LE SANZIONI

La commissione dei predetti reati comporta l’applicazione a carico della società di rilevanti **sanzioni pecuniarie e interdittive**.

In caso di condanna, vengono sempre applicate le **sanzioni pecuniarie**, che sono calcolate per quote.

Il numero delle quote è determinato dal Giudice (fra un minimo di cento e un massimo di mille) in funzione della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell’ente e dell’eventuale

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

comportamento tenuto da quest'ultimo al fine di eliminare o ridurre le conseguenze del reato, ovvero di impedire in futuro la commissione di ulteriori illeciti.

L'entità delle singole quote (da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00) viene invece determinata sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, al fine di assicurare la concreta efficacia afflittiva della sanzione.

Sono previsti alcuni casi di riduzione della sanzione pecuniaria:

- a) qualora l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo;
- b) quando il danno cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione pecuniaria derivante da reato, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha risarcito integralmente il danno, oppure ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si sia adoperato in tal senso; o ancora, se è stato adottato un modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

In aggiunta alle sanzioni pecuniarie, per alcune delle ipotesi criminose indicate dal Decreto, il Giudice può comminare all'ente anche **sanzioni interdittive**.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono le seguenti:

- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni pubbliche funzionali alla commissione dell'illecito;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Il Giudice, su richiesta del pubblico ministero, può applicare le sanzioni interdittive anche in via cautelare, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità della società e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere concreto il pericolo che siano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

Tali sanzioni possono avere una durata compresa tra tre mesi e due anni e hanno ad oggetto *“la specifica attività alla quale si riferisce l’illecito dell’ente”*.¹

Possono essere applicate purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la società abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione se, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- ricorra un caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora la società, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito il danno, o lo abbia riparato;
- abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperata in tal senso);
- abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

Si tratta nella sostanza di comportamenti assimilabili al ravvedimento operoso, la cui adozione consente alla società di andare esente dall'applicazione delle sanzioni interdittive, con applicazione quindi della sola pena pecuniaria. L'irrogazione delle misure interdittive, ad ogni modo, è esclusa se il reo ha agito nel prevalente interesse proprio o di terzi, ovvero se il vantaggio o il danno conseguenti al reato sono di minima entità.

In presenza di specifiche condizioni, inoltre, il Giudice, invece di applicare una sanzione interdittiva che determinerebbe l'interruzione dell'attività, ha la facoltà di nominare un commissario con il compito di vigilare sulla prosecuzione dell'attività stessa, per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva in ipotesi applicabile.

¹ Per i soli reati in tema di corruzione, la durata delle sanzioni interdittive va da 4 a 8 anni per i reati commessi da apicali e da 2 a 4 anni per i reati commessi da sottoposti; la durata di tali sanzioni torna però quella ordinaria (da 3 mesi a 2 anni) se la società si è efficacemente adoperata per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare la prova dei reati e per l'individuazione dei responsabili, ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di Modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

E' infine sempre prevista la **confisca del prezzo o profitto del reato**; inoltre, quando applica una sanzione interdittiva, il Giudice può disporre la **pubblicazione della sentenza**, a spese della società, ai sensi dell'art. 36 del codice penale, nonché mediante affissione nel comune ove questa ha la propria sede.

1.4 I CD. REATI "DI GRUPPO"

Il Decreto non fa espressa menzione della possibilità di estendere la responsabilità amministrativa nell'ambito dei gruppi societari, demandando quindi alla giurisprudenza ogni valutazione in merito.

Ad oggi le corti di merito e legittimità tendono a negare la diretta riferibilità alla holding della responsabilità per reati commessi nell'ambito di società controllate; pertanto, se il reato rilevante ai fini del D. Lgs. 231/2001 è commesso nell'ambito di una società che sia controllata da un'altra società (holding-capogruppo), le responsabilità della controllata non si estendono automaticamente anche alla controllante

Una responsabilità in capo alla holding o alle altre società del gruppo per reati commessi nell'ambito di una delle consociate, quindi, risulta configurabile solo qualora siano rintracciabili, in capo anche alla stessa holding o altra consociata, i presupposti di legge per il ricorrere di una tale responsabilità e, quindi: (a) all'interesse o al vantaggio di una società si affianchi anche quello, concorrente, di un'altra (o di altre) società del gruppo, e (b) l'autore del reato sia in possesso di una qualifica soggettiva necessaria ex art. 5 D.lgs. 231/2001 ai fini della comune imputazione del reato: occorre quindi che il soggetto interno alla società che materialmente commette il reato, rivesta una posizione rilevante (apicale o sottoposto alla direzione degli apicali) anche nell'ambito della holding o delle altre società del gruppo, ovvero che il soggetto che agisce per conto della holding o delle altre società del gruppo concorra con chi commette il reato.

1.5 LE ESIMENTI: L'ADOZIONE DI UN MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E LA NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto sono espressamente previste forme di esonero da responsabilità per la Società, diversamente articolate in ragione della posizione ricoperta dagli autori materiali del reato.

In particolare, se il reato è commesso **da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società (soggetti apicali)**, vi è una presunzione di responsabilità in capo alla stessa, che può andare esente da responsabilità solo se prova che:

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

- l'organo amministrativo ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo istituito dalla società e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. "Organismo di Vigilanza");
- i colpevoli hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto Organismo di Vigilanza.

La società dovrà dunque dimostrare l'assenza di una propria "colpa organizzativa", da cui discenderebbe la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale.

Quando invece il reato viene commesso **da soggetti sottoposti all'altrui vigilanza e controllo (soggetti sottoposti)** la società è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

1.6 LE CARATTERISTICHE DEL MODELLO

L'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 231/2001 prevede quali sono le caratteristiche che rendono idoneo e scriminante il modello di organizzazione e di gestione; in particolare, tale modello deve:

- individuare le Aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare interno che preveda apposite sanzioni per il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

1.7 IN PARTICOLARE: IL WHISTLEBLOWING

L'art. 6 del Decreto contiene disposizioni in materia di Whistleblowing, disponendo che il Modello deve prevedere appositi canali, anche informatici, per consentire ai dipendenti, collaboratori e soggetti apicali della società, di effettuare segnalazioni di violazioni del Modello medesimo e comunque di condotte lesive dell'integrità dell'ente.

Tale disciplina, introdotta dalla Legge 30/11/2017, n. 179, è stata in parte modificata dal D. Lgs. n. 24/2023 che, per le aziende che hanno impiegato nell'ultimo anno fino a 249 dipendenti, entrerà in vigore a far data dal 17/12/2023 (art. 24 comma 2).

Progetto Majestic dichiara sin d'ora che istituirà il canale di segnalazione delle violazioni così come previsto dal Decreto, affidando la relativa gestione all'OdV. La Società prende atto che è vietato adottare atti ritorsivi nei confronti dei soggetti che segnalano le predette violazioni e si impegna a mantenere strettamente riservata l'identità del segnalante e dei soggetti coinvolti nella segnalazione. La Parte Speciale del Modello prevederà inoltre specifiche sanzioni disciplinari a carico di chi violi le misure di tutela del segnalante e nei confronti di chi effettui segnalazioni infondate con dolo o colpa grave.

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

2. LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

Allo scopo di fornire alle imprese associate indicazioni generali utili per l'individuazione delle Aree a rischio e la creazione di un adeguato sistema di controlli interni, in data 7 marzo 2002 Confindustria ha approvato specifiche Linee Guida per la redazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo; tali Linee Guida sono state successivamente aggiornate da ultimo, nel mese di giugno 2021, al fine di adeguarle alle modifiche normative intervenute nel frattempo, con particolare riferimento all'inserimento di nuove fattispecie di reato in aggiunta a quelle originariamente previste dal Decreto.

Progetto Majestic s.r.l. (di seguito, Progetto o la Società), nel procedere alla definizione del proprio Modello, ha tenuto in considerazione gli indirizzi forniti dalle citate Linee Guida, adeguandoli comunque alla concreta realtà aziendale ed alle sue specifiche esigenze.

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

3. L'ATTUAZIONE DEL D.LGS. 231/2001 DA PARTE DI PROGETTO MAJESTIC S.R.L.

3.1 INTRODUZIONE

L'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo non costituisce un obbligo per la Società, né dall'analisi storica della pregressa attività di Progetto Majestic sono emersi precedenti penali rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001.

Tuttavia, in ottemperanza ai principi di correttezza, trasparenza e legalità cui è ispirata l'attività della Società, questa ha comunque deciso di adottare un adeguato sistema di controlli ai sensi del Decreto.

3.2 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI PROGETTO MAJESTIC

L'oggetto sociale di Progetto Majestic s.r.l. consiste nella gestione di alberghi, bar, ristoranti e strutture ricreative in genere, ivi compresa la facoltà di provvedere alla loro ristrutturazione, manutenzione e costruzione.

Nell'ambito della sua attività, Progetto Majestic ha acquistato la proprietà dell'immobile sede dell'ex Hotel Majestic sito in Firenze, Piazza Unità d'Italia ed ha avviato l'attività di ristrutturazione del medesimo.

A tal fine, a seguito di una gara informale cui hanno partecipato 5 aziende, è stato individuato quale General Contractor la società Tetris Design & Build S.r.l., parte del Gruppo JLL, con sede a Milano, Via San Paolo 7, la quale è stata incaricata, con contratto d'appalto del 3/11/2022, di provvedere ai predetti lavori di ristrutturazione nella misura dell'80% degli stessi; il residuo 20% verrà invece eseguito direttamente dalla Progetto Majestic.

Una volta completati i lavori, la Società ha in progetto di concedere in locazione la struttura alberghiera ad una costituenda società operativa, che gestirà l'albergo sotto il marchio "Marriot".

Progetto Majestic ha sede legale a Prato (PO), Via F.lli da Maiano 1/B ed ha la sua sede operativa a Firenze, presso il cantiere in Piazza dell'Unità d'Italia 3-4.

Il capitale sociale di Progetto Majestic è pari ad Euro 15.012.773,88 interamente versato. La proprietà dell'intero capitale sociale appartiene alla società I-Cube s.r.l. che ha costituito pegno in favore di Banco BPM s.p.a., BPER Banca s.p.a., AMCO-Asset Management Company s.p.a.

La Società è attualmente gestita da un Amministratore Unico, Dott. Puccini Roberto

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

Antonio.

Per lo svolgimento della propria attività, la Società si avvale di alcuni consulenti di comprovata esperienza, scelti in base alle rispettive competenze e professionalità, al fine di coadiuvare l'Amministratore Unico nello svolgimento delle attività connesse ai processi strategici della Società, quali la tenuta della contabilità, la consulenza fiscale e tributaria, la salute e sicurezza sul lavoro, la progettazione dell'intervento di ristrutturazione dell'immobile di Piazza dell'Unità d'Italia 3-4 e la direzione dei lavori, la gestione dei finanziamenti aziendali e i rapporti con le Banche.

L'attività di revisione legale è affidata alla società PwC.

3.3 APPROVAZIONE DEL MODELLO E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE

Proprio in virtù dell'attenzione ai principi e valori etici che fondano l'attività aziendale, Progetto Majestic ha deciso di adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il **“Modello”**) ai sensi del D.Lgs. 231/2001; l'attività di redazione del Modello si è articolata nelle seguenti fasi:

- l'identificazione e la mappatura dei rischi, ovvero l'analisi del contesto organizzativo e dell'attività svolta, finalizzata all'identificazione delle aree e delle attività a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- la verifica dei principi di condotta e delle procedure operative già in uso presso la Società, siano essi formalizzati in appositi documenti o semplicemente attuati in via di prassi;
- l'individuazione delle possibili azioni di miglioramento da adottare, secondo le best practices in materia di responsabilità amministrativa degli enti;
- la formalizzazione del Modello.

Il Modello è “un atto di emanazione dell'organo dirigente”, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, ed è stato approvato dall'Amministratore Unico della Società con delibera assunta in data 27 luglio 2023.

Le sue successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale, anche adottate su proposta dell'Organismo di Vigilanza, saranno pertanto di esclusiva competenza dell'Organo Amministrativo. Ove l'Organo Amministrativo abbia natura collegiale, è comunque riconosciuta al Presidente la facoltà di apportare al testo del Modello eventuali cambiamenti o integrazioni di carattere formale, anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

3.4 OBIETTIVI E FINALITÀ DEL MODELLO

PROGETTO MAJESTIC S.R.L - Via Fratelli da Maiano, 1/B – PRATO
C.F., P. IVA e RR.II: 13118361008 – REA: PO 531644
Capitale Sociale Euro 15.012.773,88 interamente versato

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

Con l'adozione del Modello la Società ha inteso definire e formalizzare un sistema strutturato e organico di principi organizzativi, di procedure operative e di attività di controllo, in grado di prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati previste dal Decreto, che sono ritenute anche solo astrattamente verificabili in relazione all'attività svolta da Progetto Majestic.

In particolare, le finalità del Modello sono:

- riaffermare la decisa condanna da parte della Società nei confronti di ogni comportamento illecito, perché contrario non soltanto alle disposizioni di legge, ma anche ai valori etici e sociali che, formalizzati nel Codice Etico, orientano la Società stessa nello svolgimento della propria attività;
- informare tutti gli organi della Società, i dipendenti ed i partner in genere che la commissione dei reati previsti dal Decreto comporta l'irrogazione di rilevanti sanzioni amministrative a carico della Società, oltreché sanzioni penali nei confronti dei soggetti responsabili;
- creare un adeguato sistema di controlli che consenta alla Società di intervenire tempestivamente al fine di impedire la commissione dei reati stessi;
- stabilire un adeguato sistema sanzionatorio dei comportamenti contrari alle previsioni del Modello.

3.5 GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO

Gli elementi fondamentali del Modello sono:

1. la mappatura delle aree a rischio, ovvero l'individuazione delle aree di attività in cui si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati previsti dal Decreto, anche tenuto conto delle possibili modalità attuative degli stessi;
2. la formalizzazione di regole organizzative e di un sistema di controlli che rispettino i seguenti principi generali:
 - l'adeguata regolamentazione dei processi di attività nelle aree a rischio;
 - la tracciabilità delle operazioni svolte nelle aree a rischio e dei relativi processi decisori ed autorizzativi;
 - la separazione delle funzioni;
 - l'attribuzione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate a ciascuno;
 - la creazione di un organismo ad hoc, dotato di indipendenza dal vertice aziendale, cui siano attribuiti i compiti di vigilanza e verifica periodica sull'attuazione, l'efficacia ed il corretto funzionamento del Modello;

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

3. la formalizzazione di un sistema sanzionatorio idoneo a punire eventuali violazioni delle prescrizioni del Modello;
4. la sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali, anche attraverso adeguati protocolli formativi, dei contenuti del Modello.

3.6 STRUTTURA DEL MODELLO

La struttura del Modello prevede la sua suddivisione in due distinte sezioni:

- una Parte Generale, contenente una sintesi della disciplina dettata dal D.Lgs. 231/2001, i principi generali che ispirano il Modello della Società, e le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza preposto alla verifica della sua efficacia;
- una Parte Speciale, contenente la descrizione dei reati che la Società ha ritenuto astrattamente ipotizzabili a ragione dell'attività espletata, la mappatura delle aree a rischio e, in relazione ad esse, i principi generali di comportamento e i principi operativi; vi è poi la formalizzazione dello specifico sistema disciplinare atto a sanzionare eventuali violazioni del Modello.

3.7 IL CODICE ETICO

Il Codice Etico della Società (**Allegato 1**) costituisce parte integrante e sostanziale del sistema di organizzazione e controllo formalizzato nel Modello; in esso sono declinati i principi generali e le norme di comportamento di carattere etico e deontologico che dovranno ispirare le condotte di tutti coloro che, stabilmente o anche temporaneamente, agiscono nell'interesse o per conto della Società.

3.8 DESTINATARI DEL MODELLO

I destinatari del Modello sono tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, ovvero che entrano comunque in contatto con la stessa, ad esempio in dipendenza di relazioni commerciali (e quindi, in via esemplificativa, amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori e partner d'affari in genere - di seguito, complessivamente considerati, i **"Destinatari"**).

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, condizione essenziale affinché il sistema di controlli adottato dalla Società abbia efficacia scriminante della responsabilità amministrativa dell'ente, è l'istituzione di un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Le caratteristiche che un organismo di vigilanza deve avere per svolgere le funzioni ad esso affidate sono:

- l'autonomia ed indipendenza dai vertici dell'ente (l'OdV non può quindi essere coinvolto nella gestione operativa dell'attività sociale e deve poter disporre di una linea di report diretta nei confronti dell'organo gestorio);
- la professionalità dei propri membri;
- la continuità di azione.

La scelta della Società è stata quindi quella di istituire al proprio interno un organismo *ad hoc*, indipendente e non incardinato nel rapporto gerarchico aziendale, che eserciti le funzioni ed i poteri di verifica e controllo previsti dal Decreto e dettagliati nei successivi paragrafi 4.3 e ss.. A tale organismo si applicherà la disciplina prescritta al paragrafo 4.2.

4.2 COMPOSIZIONE, NOMINA E CESSAZIONE DEI MEMBRI DELL'OdV

a. Composizione

La composizione dell'OdV può essere mono o plurisoggettiva, a discrezione dell'Organo Amministrativo; in caso di OdV plurisoggettivo, lo stesso deve essere formato da un minimo di 2 a un massimo di 5 membri, interni ed esterni all'organizzazione della Società. I membri dell'OdV devono essere in grado di assicurare un adeguato livello di professionalità e continuità di azione, devono essere scelti fra esperti in materia legale, contabile, di sicurezza sul lavoro, ed eventualmente anche fra i consiglieri dell'ente privi di deleghe operative. Tali figure, in ogni caso, dovranno essere selezionate in modo tale da garantire le caratteristiche di indipendenza e autonomia dai vertici aziendali dell'OdV stesso, inteso nel suo complesso.

b) Nomina

La nomina dei componenti dell'OdV spetta all'Organo Amministrativo della Società che determina anche la durata in carica degli stessi. In assenza di specifica determinazione, la durata dell'incarico si intende coincidente con la durata in carica dell'organo che ha nominato l'OdV, mentre sarà pari a tre anni se l'Organo Amministrativo è nominato a tempo indeterminato. In ogni caso l'OdV

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

scaduto continua a svolgere le proprie funzioni fino all'insediamento dei nuovi componenti nominati dall'Organo Amministrativo della Società.

I membri dell'OdV sono rieleggibili e possono in qualsiasi momento rinunciare all'incarico loro affidato, mediante lettera raccomandata da inviare al Presidente dell'OdV con un preavviso di almeno 2 mesi; il Presidente dell'OdV dovrà invece comunicare la predetta rinuncia direttamente all'Organo Amministrativo. L'Organo Amministrativo provvederà alla nomina dei sostituti, che rimarranno in carica fino alla scadenza degli altri membri dell'OdV, o per il diverso periodo di tempo stabilito.

Spetta sempre all'Organo Amministrativo individuare il soggetto che svolgerà le funzioni di Presidente dell'OdV. In mancanza di idonea determinazione, i componenti dell'OdV eleggeranno fra di loro a maggioranza il Presidente. In caso di assenza o di impedimento di qualsiasi genere del Presidente, le sue funzioni saranno esercitate dal componente più anziano dell'OdV.

La remunerazione spettante ai componenti dell'OdV è stabilita dall'Organo Amministrativo all'atto della nomina. Lo stesso organo Amministrativo metterà altresì annualmente a disposizione dell'Organismo di Vigilanza una idonea dotazione di risorse finanziarie, da utilizzarsi esclusivamente per l'espletamento delle proprie funzioni, e con obbligo di rendiconto annuale all'organo gestorio.

c. Ineleggibilità e decadenza

E' causa di ineleggibilità alla carica di membro dell'OdV, ovvero di decadenza dall'incarico già conferito, l'emissione di sentenza di condanna (anche ex art. 444 c.p.p.), pur se non passata in giudicato, per avere commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, o comunque un reato che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese.

Sono altresì cause di decadenza dall'incarico di membro dell'OdV una situazione di conflitto di interesse con la Società, ovvero l'oggettiva impossibilità di adempiere regolarmente alle proprie funzioni (a causa ad esempio di malattie, infermità o altro), ovvero un grave inadempimento alle relative funzioni. E' infine causa di decadenza l'aver svolto le funzioni di membro dell'Organismo di Vigilanza in un ente che sia stato condannato (anche con sentenza non definitiva, ovvero ex art. 444 c.p.p.) per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, ove lo stesso sia stato commesso nel periodo in cui il soggetto ricopriva l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso in cui uno dei componenti dell'OdV venga a trovarsi in una situazione di decadenza dalla carica, il Presidente dell'OdV provvederà senza indugio ad informarne l'organo gestorio, cui spetterà di procedere alla sua sostituzione.

4.3 LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'ODV: COMPITI E POTERI

Le riunioni dell'OdV si tengono di regola presso la sede della Società, con cadenza almeno

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

trimestrale; l'OdV può eseguire ispezioni, anche a sorpresa, presso eventuali sedi distaccate dell'ente.

L'OdV ha il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari;
- sull'efficacia ed effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, proponendo alla Società l'adozione delle modifiche rese necessarie in dipendenza di novità normative o mutamenti nell'organizzazione o nelle attività aziendali.

All'OdV sono affidati, in particolare, i seguenti poteri:

- rapportarsi con la Società (anche attraverso apposite riunioni) per l'aggiornamento della mappatura delle Aree a rischio ed il migliore monitoraggio delle attività svolte nel loro ambito. A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree e ha libero accesso a tutta la documentazione rilevante. All'OdV devono essere inoltre segnalate da parte dei responsabili delle funzioni aziendali, eventuali circostanze che possano esporre l'ente al rischio di reato;
- eseguire idonei controlli al fine di vigilare sull'osservanza del Modello;
- effettuare verifiche periodiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle Aree a rischio;
- in caso di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello, condurre le relative indagini interne; a tal fine l'OdV può accedere liberamente a tutte le aree della Società per ottenere ogni informazione o dato necessario allo svolgimento dei propri compiti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti per il rispetto del Modello e aggiornare la lista di informazioni che devono essergli trasmesse;
- controllare la produzione e la regolare archiviazione della documentazione prevista nelle procedure interne;
- prendere contatti con i responsabili delle diverse funzioni al fine di garantire la concreta attuazione del Modello (formazione del personale, provvedimenti disciplinari, definizione di clausole contrattuali da sottoporre ai partner, ecc.);
- proporre alla direzione aziendale iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello
- fornire ai Destinatari eventuali istruzioni, chiarimenti e interpretazioni sulle disposizioni del Modello e sulla loro corretta attuazione;
- proporre all'organo amministrativo la richiesta di consulenze esterne su tematiche specifiche, nel caso in cui se ne ravvisi la necessità;

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

- verificare le necessità di aggiornamento del Modello, a seguito di modifiche normative o dell'organizzazione aziendale, e darne tempestiva comunicazione alla Società.

4.4 SEGNALAZIONI E OBBLIGHI INFORMATIVI

a. Segnalazioni da parte di esponenti dell'ente o di terzi

I Destinatari dovranno trasmettere all'OdV tutta la documentazione richiesta dall'Organismo o prescritta nelle procedure interne e, in genere, nel presente Modello, nonché ogni altra informazione o segnalazione - anche proveniente da terzi - attinente l'attuazione del Modello e la commissione di reati previsti dal Decreto o, comunque, l'adozione di comportamenti non in linea con le regole di condotta in vigore presso la Società.

b. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

In aggiunta a quanto previsto al precedente punto a), devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmessi all'OdV:

- i provvedimenti e/o notizie e/o informazioni provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra pubblica autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati di cui al D. Lgs. 231/2001, salvo espresso divieto imposto in tal senso dall'autorità giudiziaria;
- le notizie in merito alla richiesta ed utilizzo da parte della Società di erogazioni pubbliche di qualsiasi genere;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari azionati e alle eventuali sanzioni irrogate, se relativi a fatti od atti che possano anche astrattamente configurare una violazione del Modello, ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti, in ogni caso corredati dalle relative motivazioni.

c. Canali di comunicazione e trattamento delle informazioni ricevute

Le informazioni di cui sopra dirette all'OdV dovranno essere trattate nel rispetto delle seguenti regole generali:

- la Società dovrà mettere a disposizione almeno due canali di comunicazione, di cui almeno uno gestito con modalità informatiche, attraverso cui i dipendenti possano segnalare direttamente all'OdV eventuali condotte illecite o violazioni del Modello, e che garantiscano la riservatezza dell'identità dei segnalanti;

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

- le informazioni dovranno essere canalizzate direttamente verso l’OdV;
- le segnalazioni, anche provenienti da terzi, dovranno giungere all’OdV in forma scritta, ovvero tramite posta elettronica, anche per mezzo di un indirizzo e-mail a ciò appositamente dedicato oppure in forma orale. La raccolta e la gestione delle informazioni dovranno essere condotte in modo da assicurare la riservatezza dell’identità dei segnalanti (fatti salvi gli obblighi di legge e/o eventuali richieste dell’Autorità Giudiziaria), garantendo la protezione dei segnalanti medesimi contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione;
- l’OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali iniziative da intraprendere in conseguenza di tali segnalazioni, a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

4.5 LINEE DI REPORT

L’OdV dovrà riferire all’Organo Amministrativo e all’Organo di Controllo (ove presente) in merito all’attuazione del Modello e all’emersione di eventuali criticità, predisponendo a tal fine per i predetti organi:

- un rapporto scritto annuale relativo all’attività svolta (indicando in particolare le verifiche e gli specifici controlli effettuati e l’esito degli stessi, le eventuali necessità di aggiornamento della mappatura delle Aree a rischio, le eventuali necessità di aggiornamento del Modello, ecc.);
- immediatamente, una segnalazione relativa a situazioni gravi e straordinarie (quali, ad esempio, l’emersione di particolari carenze del Modello, ovvero ipotesi di violazioni delle procedure previste che possano anche in astratto originare una responsabilità amministrativa in capo all’ente, ecc.)

L’Organo Amministrativo della Società e l’Organo di Controllo (ove presente) potranno convocare in ogni momento l’OdV per riferire in merito al funzionamento del Modello, ai risultati dell’attività di vigilanza, ovvero a specifiche situazioni; lo stesso OdV potrà inoltrare richiesta di un incontro ai predetti organi, ove nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza rilevi particolari criticità che richiedano un esame immediato da parte di essi.

L’OdV dovrà verbalizzare per iscritto le attività di verifica di volta in volta poste in essere; i verbali devono essere conservati agli atti dell’Organismo stesso, a disposizione per qualsiasi eventuale verifica, anche ad opera di pubbliche autorità.

4.6 VERIFICHE SULL’ADEGUATEZZA E DIFFUSIONE DEL MODELLO

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

L'OdV ha anche il compito di assoggettare il Modello a periodiche verifiche circa il suo effettivo funzionamento e la sua adeguatezza a prevenire la commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

L'OdV sarà libero di stabilire le modalità di svolgimento di tali verifiche.

L'OdV dovrà inoltre procedere, anche mediante controlli a campione, a verificare l'effettiva conoscenza da parte del personale delle ipotesi di reato previste dal Decreto e delle prescrizioni contenute nel Modello.

L'OdV dovrà infine monitorare costantemente la realtà normativa e le evoluzioni dell'organizzazione aziendale, al fine di verificare l'impatto di tali evoluzioni o di eventuali interventi legislativi sui contenuti del Modello.

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

5. FORMAZIONE DEL PERSONALE E FORMAZIONE E SELEZIONE DI COLLABORATORI E PARTNER ESTERNI

5.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE E DEI COLLABORATORI

Anche l'attività di formazione del personale e dei collaboratori costituisce elemento necessario per assicurare la piena attuazione del Modello e del sistema di controlli interni in esso formalizzato, poiché solo attraverso un'ideale e continua opera di formazione ed informazione si può garantire la piena conoscenza da parte di tutti i Destinatari delle regole interne e del sistema di controlli adottato dalla Società.

L'attività di formazione del personale e dei collaboratori ai fini del Decreto sarà organizzata dall'Organo Amministrativo della Società, coordinandosi con l'OdV e potrà prevedere un seminario iniziale al momento dell'adozione del modello e successivi incontri annuali di aggiornamento, oltre a note informative o e-mail di aggiornamento.

5.2 COLLABORATORI E PARTNER ESTERNI

Nella selezione di agenti, consulenti e simili, nonché di soggetti terzi con cui la Società intenda instaurare una qualunque forma di partnership (ad esempio, una associazione temporanea di impresa, un consorzio, ecc.) e destinati a cooperare con la Società nell'espletamento delle attività a rischio, dovrà tenersi conto di eventuali garanzie fornite da tali soggetti terzi in merito al rispetto dei principi formulati nel Modello e, in genere, delle prescrizioni di legge rilevanti ai fini della disciplina dettata dal Decreto.

Nei contratti con tali soggetti terzi dovrà essere inserita una apposita clausola contrattuale, che imponga il rispetto dei principi di comportamento indicati nel Modello, e che preveda idonee sanzioni, tra cui la risoluzione anticipata del rapporto, in ipotesi di loro violazione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento di tutti i danni subiti dalla Società.

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

PARTE SPECIALE

1. INTRODUZIONE

Questa sezione del Modello (di seguito, anche la “**Parte Speciale**”) contiene una descrizione dei reati ritenuti astrattamente configurabili in relazione all'attività svolta dalla Società, l'individuazione delle aree aziendali in cui tali illeciti potrebbero verificarsi, nonché la formalizzazione dei principi generali ed operativi di comportamento volti ad evitare la commissione dei predetti reati.

La Parte Speciale tratta separatamente i reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, quelli societari, i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, i reati informatici, i delitti contro l'industria e il commercio, i reati in materia di diritto d'autore, i reati di omicidio colposo e lesioni colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e i reati ambientali, i reati in materia di immigrazione clandestina, il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, i reati tributari e alcuni reati in materia di beni culturali.

Il Decreto contempla anche una serie di altre fattispecie che non verranno trattate nel Modello, in quanto Progetto Majestic ritiene che il rischio di commissione di tali illeciti sia assolutamente remoto.

Si tratta in particolare delle seguenti ipotesi criminose:

- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1);
- delitti contro la personalità individuale: reati concernenti la riduzione in schiavitù, la prostituzione e pornografia minorile, l'adescamento di minori, ad eccezione del solo reato di cui al par. 11 (art. 25-quinquies);
- abusi di mercato (art. 25-sexies);
- reati transnazionali (reati di associazione per delinquere, quando abbiano connotati di transnazionalità ai sensi della legge 16/3/2006 n. 146);

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

- i reati di trasporto o ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 25/7/1998, n. 286 (art. 25-duodecies, comma 1-bis).
- reato di cd. “negazionismo”, di cui all'art. 604 bis, comma 3 c.p. (in precedenza art. 3, comma 3-bis, della legge 13/10/1975, n. 654 - art. 25-terdecies);
- reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);
- reati in tema di contrabbando
- Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Progetto Majestic si impegna ad integrare e modificare il Modello qualora in futuro, in dipendenza di mutamenti dell'attività svolta o della stessa realtà aziendale, dovesse emergere il rischio di commissione dei predetti crimini ora esclusi dalla trattazione. Fermo restando quanto sopra, si precisa che Progetto Majestic condanna comunque fermamente tutte le ipotesi criminose sopra elencate.

Fermi restando i principi di comportamento indicati per ciascuna categoria di reato di seguito trattata, Progetto Majestic vieta espressamente ai destinatari che operano nelle Aree a rischio di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato illustrate nella presente Parte Speciale;
- porre in essere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato rilevanti, possano potenzialmente diventarlo.

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

2.1 DESCRIZIONE DEI REATI (ARTT. 24, 25, 25-DECIES DEL DECRETO)

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Il reato viene integrato qualora, dopo avere ricevuto finanziamenti, contributi o sovvenzioni da parte dello Stato italiano, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, non si procede all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi di pubblico interesse cui erano destinate. La condotta consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, il denaro percepito, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta; si ritiene sanzionabile anche la mancata utilizzazione delle somme ricevute. Il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengono destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Esempio: la Società, una volta ricevuti finanziamenti per l'acquisto di determinati beni, destina le somme ricevute ad altre finalità.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

La fattispecie ricorre nel caso in cui soggetto agente - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - ottiene, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Il legislatore ha inteso colpire con questo reato le semplici falsità o le omissioni informative che hanno consentito all'agente di ottenere il finanziamento.

Diversamente che nel reato di malversazione (316-bis), non rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, in quanto il reato si consuma al momento della indebita percezione dei contributi pubblici erogati.

Il reato si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Esempio: Il soggetto (dipendente o apicale) preposto alla compilazione della domanda, al fine di far ottenere un finanziamento pubblico alla Società, attesta falsamente il possesso di determinati requisiti in capo alla stessa.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640,

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

comma 2 n. 1, c.p.)

Questa ipotesi di truffa ricorre quando, per realizzare un ingiusto profitto, sono posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Esempio: al fine di ottenere un'autorizzazione per l'ampliamento di un edificio, si forniscono alla P.A. informazioni non veritiere supportate da documentazione artefatta

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Questa circostanza aggravante è integrata quando la truffa è posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche; si contraddistingue quindi per l'oggetto specifico dell'attività illecita: contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni di carattere pubblico.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

L'illecito si configura nell'ipotesi in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

Esempio: una volta ottenuto un finanziamento, l'amministratore o un dipendente viola il sistema informatico al fine di inserire rendicontazioni per importi superiori a quelli effettivamente spesi.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

La norma punisce il caso in cui la frode è commessa nell'esecuzione di contratti di fornitura (o nell'adempimento di altri obblighi contrattuali) conclusi con lo Stato o altro ente pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Il reato è solo astrattamente configurabile per Progetto Majestic, visto che questa non ha tra i propri Clienti soggetti pubblici.

Concussione (art. 317 c.p.)

La fattispecie si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio², abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre

² Al fine di una migliore comprensione delle tipologie di reato qui considerate, si riportano di seguito le definizioni di "Pubblico Ufficiale" e di "Persona incaricata di pubblico servizio" così come definite dal Codice Penale.

Pubblico Ufficiale (art. 357 c.p.)

«Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione

PROGETTO MAJESTIC S.R.L - Via Fratelli da Maiano, 1/B – PRATO

C.F., P. IVA e RR.II: 13118361008 – REA: PO 531644

Capitale Sociale Euro 15.012.773,88 interamente versato

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

utilità non dovutegli. Trattandosi di fattispecie propria, che può essere posta in essere solo da chi rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, il reato in questione è in realtà configurabile in capo alla Società e ai suoi apicali o dipendenti solo a titolo di concorso.

Esempio: un dipendente o un amministratore della società agevola l'opera del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la società).

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

La norma punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce un altro soggetto a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.

La fattispecie assume concreta rilevanza ai fini della Responsabilità Amministrativa delle Società, in quanto di tale condotta criminosa risponde, a differenza del passato, anche il privato che dà o promette denaro o altra utilità.

Esempio: un pubblico ufficiale addetto alla concessione di autorizzazioni necessarie per l'attività aziendale (ad esempio, in ambito urbanistico), abusando dei propri poteri (es. minacciando difficoltà burocratiche e tempi particolarmente lunghi), induce il funzionario della Società al pagamento di una somma di danaro a proprio favore prospettando una rapida concessione dell'autorizzazione richiesta.

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 e 319 c.p.)

La norma punisce la condotta del pubblico ufficiale che riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

della volontà della pubblica amministrazione, o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi».

Persona incaricata di un pubblico servizio (art. 358 c.p.)

«Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale».

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

Esempio: l'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza - corruzione per un atto d'ufficio), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: accettazione di denaro per assicurare un finanziamento altrimenti non spettante all'azienda - corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio).

L'illecito in questione si differenzia dalla concussione e dalla induzione indebita di cui all'art. 319-
quater c.p., dove il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico
servizio, mentre nel reato *de quo* tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a
raggiungere un vantaggio reciproco.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La fattispecie si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla
corruzione, il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli. E' sufficiente per
l'integrazione del reato la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà
e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio
così da far sorgere il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa.

Esempio: un dipendente della società offre al pubblico ufficiale una somma di denaro in
cambio della concessione di un trattamento di favore ad esempio nel corso di un'ispezione
fiscale, e il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta avanzata.

Peculato (art. 314 comma 1 c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Le fattispecie criminose in questione sono state introdotte nel catalogo 231 dal D.Lgs. 75/2020 e
possono configurare la responsabilità amministrativa della società qualora il fatto offenda gli
interessi finanziari dell'Unione Europea.

Si tratta di reati propri, ovvero che possono essere commessi solo dal pubblico ufficiale o
dall'incaricato di pubblico servizio e che possono pertanto comportare la responsabilità 231 solo
qualora il soggetto apicale o sottoposto concorra nella condotta illecita di tali soggetti.

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

L'art. 314 c.p. ("peculato") punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile appartenente alla PA, se ne appropria ovvero lo distrae a profitto proprio o altrui.

Si ha invece "peculato mediante profitto dell'errore altrui" (art. 316 c.p.) nel caso in cui tali soggetti, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, ricevano o ritengano indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

L'art. 323 c.p. punisce invece l'abuso d'ufficio, ovvero la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Esempio: Il reato può ricorrere, ad esempio, quando un apicale o un dipendente, per favorire la società, istiga o aiuta concretamente il pubblico funzionario europeo ad abusare del suo ufficio ammettendo la società ad un bando per cui non avrebbe i requisiti di partecipazione.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee, nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, e alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

Inoltre, l'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità «a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali».

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

Con tale fattispecie il legislatore punisce le condotte preliminari rispetto agli accordi corruttivi, anticipando così la tutela rispetto a quella realizzata mediante i reati di corruzione e punendo condotte pericolose per i beni giuridici offesi dalla conclusione ed esecuzione di accordi corruttivi.

La norma punisce la condotta di chi, al di fuori delle ipotesi di concorso nei reati di corruzione, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno dei soggetti di cui all'art. 322-bis c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso tali soggetti, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Viene punito sia "l'intermediario", sia il "finanziatore", ovvero chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

Esempio: un dipendente della Società, vantando relazioni con un pubblico funzionario, si fa consegnare da un Consigliere di Amministrazione di Progetto Majestic una somma di denaro quale prezzo della propria intermediazione volta ad ottenere, dal predetto funzionario, una facilitazione in un procedimento ispettivo.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato emerge quando la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Esempio: un dipendente della società corrompe un Giudice al fine di ottenere una sentenza favorevole

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Il reato punisce la condotta di chi, con violenza o minaccia, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni false la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

Soggetto passivo del reato è soltanto chi, chiamato davanti all'autorità giudiziaria (giudice o pubblico ministero) a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, ha la facoltà di non rispondere ai sensi della normativa processuale.

Ai fini dell'integrazione del reato non è sufficiente la potenziale idoneità della condotta del soggetto agente, ma è necessario che si verifichi l'evento previsto, ovvero che il soggetto indotto rinunci effettivamente a rendere dichiarazioni o renda effettivamente dichiarazioni false all'Autorità Giudiziaria.

Si tratta di reato a carattere sussidiario, essendo inserita la clausola di riserva a favore di reati più gravi (ad esempio, qualora ne ricorrano tutti i presupposti, la corruzione in atti giudiziari prevista dall'art. 319-ter c.p.).

Esempio: un amministratore della Società costringe con serie minacce un appaltatore, anch'esso indagato e interrogato dal giudice penale nell'ambito di un procedimento per lesioni in dipendenza di violazione delle norme antinfortunistiche, a rendere dichiarazioni false a vantaggio della Società.

2.2 AREE A RISCHIO

I reati sopra descritti trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Considerata l'attività svolta dalla Società, vengono di seguito delineate le seguenti Aree a rischio:

1. Gestione delle pratiche relative alla richiesta di concessioni, autorizzazioni, permessi da parte della PA
2. Gestione rapporti con enti pubblici (ad es. Guardia di Finanza, Agenzia Entrate, INPS, INL, ARPA) anche in occasione di verifiche ispettive;
3. Gestione adempimenti tributari, invio (anche telematico) di dichiarazioni e documentazione fiscale in genere, pagamento imposte;
4. Gestione di adempimenti amministrativi e societari (ad esempio, comunicazioni al registro delle imprese);
5. Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali
6. Partecipazione a procedure per l'ottenimento di contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari (dall'inoltro della domanda, all'utilizzo e relativa rendicontazione).

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

In aggiunta alle aree di attività a rischio sopra richiamate, che comportano rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, sono stati individuati ulteriori processi “strumentali”, i quali, pur non comportando un contatto diretto con soggetti pubblici, possono rilevare ai fini della commissione o dell’agevolazione della commissione dei reati sopra descritti:

8. Gestione tesoreria (incassi e pagamenti)
9. Gestione omaggi e spese di rappresentanza
10. Gestione delle attività di sponsorizzazione
11. Affidamento consulenze ed incarichi professionali
12. Gestione processo di selezione, assunzione e gestione del personale
13. Acquisti di beni e servizi
14. Selezione, qualificazione e monitoraggio fornitori;
15. Gestione rapporti con i fornitori
16. Gestione rapporti con i clienti
17. Negoziazione e gestione partnership con soggetti terzi

Gli uffici di Progetto Majestic coinvolti nelle Aree a rischio sopra individuate dovranno attenersi, nello svolgimento delle loro attività, ai principi generali ed operativi di comportamento che seguono.

2.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

E’ fatto divieto di:

- presentare dichiarazioni non veritiere ad enti pubblici al fine di ottenere autorizzazioni o permessi;
- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari o loro parenti, anche di amministrazioni estere;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e dal Codice Etico. In particolare, è vietata qualsiasi forma di omaggio o regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri o a loro familiari;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, collaborazioni, consulenze, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, ovvero di soggetti ad essi contigui;
- effettuare prestazioni in favore dei partner contrattuali che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del relativo rapporto associativo o contrattuale;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni e consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi, finanziamenti pubblici o altre agevolazioni;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- indurre soggetti chiamati a testimoniare, a non rilasciare dichiarazioni o a rilasciare dichiarazioni false all'Autorità Giudiziaria tramite la promessa o offerta di denaro o altre utilità ovvero ricorrendo a violenza o minaccia.

Al fine di rispettare i principi generali ed i comportamenti sopra indicati,

Progetto Majestic ha adottato un proprio Codice Etico (allegato) che contiene le regole di condotta approvate dall'azienda.

2.4 PRINCIPI OPERATIVI

Progetto Majestic, nello svolgimento delle attività nelle Aree a rischio, dovrà inoltre rispettare i seguenti principi operativi:

- i rapporti con i pubblici funzionari devono essere tenuti solo da soggetti a ciò autorizzati dalla Società, nell'ambito delle funzioni ad essi attribuite;
- per ogni questione che comporti contatti diretti con la Pubblica Amministrazione deve essere redatta un'apposita Scheda di Evidenza, in cui descrivere, passaggio per passaggio, gli incontri tenuti con Pubblici Funzionari, i contenuti degli stessi, gli output, e a cui allegare copia di tutta la corrispondenza intercorsa con tali Pubblici Funzionari;
- gli accordi di associazione con i Partner (ATI, consorzi, joint ventures) devono essere definiti per iscritto;
- gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni e ai consulenti devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito;
- la scelta di tali collaboratori deve essere effettuata sulla base del possesso delle specifiche competenze richieste per lo svolgimento dell'incarico, di requisiti di onorabilità ed affidabilità e di preventivi scritti;
- la scelta dei fornitori e partner commerciali e finanziari deve essere effettuata sulla base di preventivi scritti e di informazioni sulla loro attendibilità commerciale e professionale (quali ad esempio protesti, procedure concorsuali, acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori, prezzi praticati, condizioni contrattuali offerte);
- l'assunzione di nuovo personale può essere effettuata anche ricorrendo all'assistenza di soggetti esterni (agenzie di lavoro interinale), e deve essere autorizzata nel rispetto delle deleghe e dei poteri conferiti;
- la selezione del personale deve avvenire sulla base di criteri oggettivi e trasparenti, garantendo la documentazione e tracciabilità dei passaggi;

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

- eventuali sistemi di incentivazione economica dei dipendenti devono prevedere obiettivi e criteri di valutazione definiti, e devono essere sempre formalizzati in appositi documenti;
- ogni tipo di pagamento per conto della Società dovrà essere effettuato nel rispetto delle procedure aziendali e dei poteri conferiti con apposite procure, evitando l'utilizzo di contanti per spese superiori ai limiti di legge;
- andrà sempre verificata la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- ogni pagamento per conto della Società dovrà essere preceduto da un'adeguata verifica del prodotto o servizio acquisito da parte della funzione competente;
- le sponsorizzazioni e in genere i contributi a titolo gratuito erogati dalla Società devono essere adeguatamente documentati, caratterizzati da trasparenza ed effettuati con strumenti di pagamento tracciabili, preferibilmente a mezzo bonifico bancario e sempre su conti direttamente intestati alle associazioni beneficiarie;
- le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, agevolazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;
- deve essere rilasciato apposito rendiconto dei finanziamenti pubblici ottenuti e del relativo utilizzo;
- ogni operazione e transazione compiuta nelle Aree a rischio, ivi compresa in particolare l'emissione di fatture, deve essere autorizzata, registrata e verificabile anche elettronicamente;
- di ognuna di tali operazioni, e per ogni passaggio delle stesse, va tenuta idonea documentazione scritta, adeguatamente archiviata (anche con mezzi elettronici) in appositi fascicoli;
- ogni soggetto operante nelle Aree a rischio deve riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza le situazioni di irregolarità eventualmente riscontrate.

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

3. REATI SOCIETARI

3.1 DESCRIZIONE DEI REATI (ART. 25-TER DEL DECRETO)

False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c. e 2621-bis c.c.)

Il reato sanziona, ove le condotte possa indurre altri in errore, l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, come anche l'omissione di fatti materiali rilevanti sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge; il tutto in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Soggetti attivi del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori (trattasi, quindi, di cd. "reato proprio"), nonché coloro che secondo l'art. 110 c.p. concorrono nel reato da questi ultimi commesso;

La condotta dei predetti soggetti deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto e può avere ad oggetto anche informazioni che riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

L'art. 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità), prevede che per valutare la sussistenza della "*non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p.*", il giudice deve considerare, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori in conseguenza dei fatti di cui agli artt. 2621 e 2621-bis.

Esempio: gli amministratori alterano le risultanze di bilancio della Società, al fine di ridurre le imposte sul reddito dovute dalla stessa.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

In tal caso i soggetti attivi del reato sono gli amministratori e l'illecito penale si configura solo se la condotta dei medesimi ha cagionato un danno ai soci.

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

Esempio: gli amministratori nascondono al collegio sindacale la perdita di un contratto fondamentale e per il quale la Società ha fortemente investito in passato, impedendo all'organo di controllo di compiere i relativi accertamenti e richiedere i necessari interventi sul bilancio.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato si configura quando gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, procedano alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o li liberino dall'obbligo di eseguire i conferimenti ancora non adempiuti.

Sebbene soggetti attivi del reato siano solo gli amministratori, i soci beneficiari della restituzione o della liberazione potranno comunque rispondere del reato, secondo le regole generali del concorso ex art. 110 c.p., qualora abbiano svolto un'attività di istigazione o di determinazione degli amministratori al compimento della condotta illecita.

Esempio: gli amministratori retrocedono ad un prezzo molto inferiore a quello di mercato un bene immobile conferito in società da uno dei soci

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato punisce gli amministratori che procedano alla ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; allo stesso modo viene punita la ripartizione delle riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Anche in tal caso i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori possono concorrere nell'illecito di questi ultimi, unici soggetti attivi del reato

Se gli utili vengono restituiti o le riserve ricostruite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio il reato si estingue.

Esempio: gli amministratori procedono alla distribuzione di utili non effettivamente conseguiti.

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

La fattispecie punisce l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, ove tali condotte siano poste in essere fuori dei casi consentiti dalla legge e provochino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Anche in tal caso soggetti attivi del reato sono gli amministratori, e il reato si estingue se il capitale sociale o le riserve vengono ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Esempio: la Società acquista, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, anche per il tramite di interposta persona, azioni o quote della società controllante.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

L'ipotesi criminosa sanziona il compimento di operazioni straordinarie di riduzione del capitale sociale o di fusione o scissione, che siano poste in essere in violazione delle norme a tutela dei creditori e cagionino danno ai medesimi.

Soggetti attivi del reato sono ancora gli amministratori.

Anche in tale ipotesi può avervi estinzione del reato se prima del giudizio i creditori vengono risarciti.

Esempio: gli amministratori, dichiarando falsamente l'assenza di opposizioni dei creditori in sede di stipula dell'atto di riduzione del capitale, procedono con l'operazione, liberando i soci da eventuali conferimenti ancora da eseguire e riducendo così la garanzia patrimoniale a tutela dei creditori medesimi

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale reato punisce la formazione o l'aumento fittizio del capitale sociale che avvengano:

- mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- mediante sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- mediante una rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura e crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

Esempio: la Società, per accedere a un finanziamento bancario, delibera un aumento di capitale a fronte del conferimento di un immobile il cui valore gli amministratori sanno essere inferiore all'importo dell'aumento di capitale.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato presuppone che la società dia in stato di liquidazione, e si configura qualora vengono ripartiti beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, così cagionando un danno ai creditori.

Soggetti attivi del reato sono i liquidatori;

Se il danno ai creditori viene integralmente risarcito prima del giudizio il reato si estingue.

Esempio: i liquidatori della Società, pur conoscendo l'esistenza di creditori non soddisfatti, omettono di indicare i relativi crediti nel bilancio finale di liquidazione e procedono alla ripartizione fra i soci dei beni sociali residui

Corruzione fra privati (art. 2635 comma 3 c.c.)

L'art. 2635 comma 3 sanziona la condotta di chi dà o promette denaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, o a chi è sottoposto alla loro direzione o vigilanza, affinché compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

La condotta idonea a far sorgere una responsabilità amministrativa a carico della Società ex D.Lgs. 231/2001, è solo quella del soggetto corruttore (comma 3) e non quella del soggetto corrotto (comma 1).

Il reato è procedibile d'ufficio e per la configurazione del reato è necessario che la condotta illecita sia supportata da un semplice dolo generico e non costituisca più grave reato.

Esempio: un amministratore della società consegna o promette denaro o altra utilità (ad esempio, promesse di assunzione) all'amministratore di un'impresa edile per ottenere lavori di ristrutturazione a prezzi inferiori a quelli di mercato.

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis comma 1 c.c.)

La fattispecie, come per il caso della corruzione, rileva ai fini della responsabilità amministrativa della società solo per i soggetti corruttori.

La norma punisce l'offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali (gli stessi descritti al comma 1 dell'art. 2635 cod. civ.) o aventi funzioni direttive in società o enti privati, che sia finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata.

Esempio: il reato si configura nelle stesse circostanze dell'esempio precedente, con la differenza che il soggetto corruttore viene punito anche nel caso in cui l'offerta illecita non sia accettata.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si configura allorché si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

A differenza di molte altre fattispecie di reati societari, si tratta di un reato "comune", che può quindi essere commesso da chiunque ponga in essere la condotta criminosa appena descritta.

Esempio: gli amministratori, falsificando la documentazione rilevante, inducono l'assemblea dei soci ad approvare il compimento di un'operazione straordinaria da cui discende la maturazione di un premio di risultato in favore degli amministratori stessi.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La norma punisce chi diffonde notizie false, pone in essere operazioni simulate, o commette altri atti fraudolenti che possono in concreto provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

L'illecito si configura anche qualora i fatti sopra descritti siano posti in essere in modo da incidere significativamente sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019

La fattispecie è prevista dall'art. 54 del D.L. 19/2023 e punisce le false od omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato necessario per attestare il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione (art. 29 del medesimo decreto).

La norma punisce in particolare chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio di tale certificato preliminare, formi documenti in tutto o in parte falsi, alteri documenti veri, renda dichiarazioni false oppure ometta informazioni rilevanti.

NOTA: Con riferimento ai reati societari, il presente Modello non prende in considerazione, e pertanto nemmeno illustra, gli illeciti che si ritengono neppure astrattamente configurabili in capo a Progetto Majestic e in particolare i reati di false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.), di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) e di omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.), in quanto previsti per le sole società quotate o comunque soggette al controllo delle autorità pubbliche di vigilanza.

3.2 AREE A RISCHIO

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta da Progetto Majestic, vengono di seguito delineate le seguenti Aree a rischio:

1. Gestione adempimenti tributari, invio (anche telematico) di dichiarazioni e documentazione fiscale in genere, pagamento imposte
2. Gestione di adempimenti amministrativi e societari (ad esempio, comunicazioni al registro delle imprese)
3. Gestione tesoreria (incassi e pagamenti)
4. Tenuta della contabilità, raccolta e comunicazione di tutti i dati idonei ad influire sul valore delle poste di bilancio;
5. Predisposizione del bilancio e altre comunicazioni sociali, valutazione e stima delle relative poste soggettive;
6. Gestione dei rapporti con i Soci
7. Assistenza e collaborazione nelle attività di controllo e revisione contabile
8. Gestione investimenti e rapporti con gli Istituti di Credito
9. Negoziazione e gestione partnership con soggetti terzi
10. Tenuta e archiviazione dei documenti societari (libri sociali, scritture contabili, ecc.)
11. Operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni, etc.)

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

12. Acquisti di beni e servizi
13. Selezione, qualificazione e monitoraggio fornitori
14. Gestione rapporti con i fornitori
15. Gestione rapporti con i Clienti

#

In aggiunta alle aree di attività a rischio sopra richiamate, sono stati individuati ulteriori processi “strumentali”, i quali, pur non comportando un rischio diretto di commissione delle fattispecie illecite di cui a reati societari, possono rilevare ai fini della loro agevolazione:

16. Gestione omaggi e spese di rappresentanza
17. Gestione delle attività di sponsorizzazione
18. Affidamento consulenze ed incarichi professionali a terzi
19. Gestione processo di selezione, assunzione e gestione del personale

Gli uffici di Progetto Majestic coinvolti nelle Aree a rischio sopra individuate dovranno attenersi, nello svolgimento delle loro attività, ai principi generali ed operativi di comportamento che seguono.

3.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari dovranno:

- rispettare le disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie applicabili in tema di gestione amministrativa, contabile e finanziaria delle società;
- dotare la Società di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili nel rispetto dell'art. 2086 c.c.;
- rispettare le prescrizioni del Codice Etico di Progetto Majestic.

Con specifico riferimento alle singole fattispecie di reati societari, è fatto obbligo ai Destinatari di rispettare i seguenti principi generali:

- Fornire ai soci, ai creditori ed al pubblico in genere una informazione veritiera ed appropriata in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, garantendo la regolare tenuta della contabilità, la corretta formazione del bilancio e delle ulteriori situazioni contabili periodiche, delle annesse relazioni e di tutte le altre comunicazioni sociali, oltreché una costante attività di verifica e controllo su tale documentazione.

In particolare, è fatto espressamente divieto a tutti i Destinatari del Modello di:

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

- predisporre e trasmettere per la redazione del bilancio o delle altre comunicazioni sociali documenti falsi, lacunosi, o in ogni caso non rispondenti alla realtà ed in grado di alterare le risultanze delle scritture contabili;
 - omettere la comunicazione di dati o altre informazioni rilevanti ove questa sia imposta da disposizioni di legge o regolamento o dalle procedure aziendali interne;
 - istigare o determinare l'organo di controllo o l'incaricato della revisione contabile a fornire false attestazioni o ad omettere informazioni rilevanti in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Progetto Majestic.
- Garantire il rispetto delle norme legislative poste a tutela dell'integrità del capitale sociale. A tale riguardo è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di porre in essere operazioni che possano alterarne illegittimamente l'ammontare, in modo da ridurre la garanzia rappresentata dal capitale sociale nei confronti dei creditori e dei terzi.
- Porre in essere operazioni straordinarie per conto della Società solo nel rispetto delle disposizioni di legge e senza creare danno ai soci della Società, ai creditori o ai terzi.
- Garantire il regolare svolgimento delle attività della Società, collaborando ed agevolando le attività dell'eventuale organo di controllo e dell'incaricato della revisione legale, ed assicurando il corretto funzionamento degli organi sociali, fornendo a tutti gli interessati informazioni veritiere e corrette sull'andamento della Società e le operazioni da compiere.
- Operare sul mercato nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza e trasparenza, evitando di alterare i normali rapporti negoziali con soggetti terzi, clienti, fornitori o partner contrattuali in genere

3.4 PRINCIPI OPERATIVI

Lo svolgimento delle attività di Progetto Majestic nell'ambito delle Aree a rischio dovrà inoltre conformarsi ai seguenti principi operativi:

- i dati, le informazioni ed in genere la documentazione necessaria alla formazione del bilancio dovranno essere archiviati in modo tale da consentire lo svolgimento dei necessari controlli da parte dei Soci e degli organi sociali a ciò deputati;
- i documenti afferenti gli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'organo amministrativo e dell'assemblea dei soci, ivi compresi in particolare la bozza di bilancio e la documentazione annessa, ovvero i documenti previsti dalla legge per l'attuazione di operazioni straordinarie, dovranno essere sempre messi a disposizione di tutti coloro che hanno titolo per partecipare alle riunioni con congruo anticipo;
- dovrà essere prevista almeno una riunione annuale fra l'organo amministrativo, l'OdV e l'organo di controllo, se nominato, per la verifica delle attività di monitoraggio sul

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

rispetto del presente Modello e del rispetto della disciplina normativa in tema di amministrazione e controllo delle società;

- qualora sia progettata la realizzazione di operazioni straordinarie (ad esempio, operazioni sul capitale, fusioni, scissioni e trasformazioni, distribuzioni di riserve tra i soci), con congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'assunzione della relativa delibera assembleare, l'organo amministrativo dovrà fornire alla Società di revisione ed all'OdV, nonché all'organo di controllo, se nominato, , una informativa dettagliata in merito alle ragioni giustificatrici ed alle modalità attuative dell'operazione;
- qualora determinate operazioni necessitino dell'effettuazione di una perizia di stima su beni oggetto di conferimento, o comunque ricompresi nel patrimonio sociale, l'organo amministrativo dovrà controllarne le risultanze, anche ricorrendo a consulenti di fiducia, ed informare immediatamente la Società di revisione e l'OdV, nonché l'organo di controllo, se nominato, qualora emergano rilevanti scostamenti o irregolarità;
- nessun soggetto terzo potrà essere ammesso a partecipare all'Assemblea dei Soci, ad eccezione di coloro che siano muniti di apposita e legittima delega da parte dei Soci;
- occorrerà rispettare, per quanto possibile, il principio di separazione di funzioni, in modo da coinvolgere più di un soggetto nella gestione di ciascun processo rilevante nelle Aree a Rischio;
- andrà sempre verificata la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- la scelta dei fornitori e partner commerciali e finanziari deve essere effettuata sulla base di preventivi scritti e di informazioni sulla loro attendibilità commerciale e professionale (quali ad esempio protesti, procedure concorsuali, acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori, prezzi praticati, condizioni contrattuali offerte);
- i rapporti con fornitori e partner contrattuali andranno costantemente monitorati, con l'obbligo di segnalazione delle relative criticità e registrazione delle stesse ai fini della qualificazione del fornitore;
- tutti i contratti con fornitori, consulenti e partner contrattuali devono essere correttamente archiviati al fine di poterli esibire a richiesta dell'OdV e di chiunque altro ne faccia legittimamente richiesta;
- i pagamenti verso soggetti terzi dovranno essere autorizzati e/o disposti da soggetto diverso rispetto a chi ha negoziato il relativo accordo;
- i soggetti abilitati ad operare sui conti della Società dovranno essere adeguatamente individuati, anche con riferimento alle specifiche mansioni ad essi attribuite;
- ogni tipo di pagamento per conto della Società dovrà essere effettuato dai soggetti autorizzati nel rispetto dei poteri conferiti con apposite procure, attraverso intermediari abilitati, evitando l'utilizzo di contanti, salvo che per importi non significativi, e comunque nei limiti di legge;

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

- ogni operazione e transazione compiuta nelle Aree a rischio, deve essere autorizzata, registrata ed archiviata, anche elettronicamente, in modo da garantirne la verificabilità da parte delle funzioni aziendali a ciò preposte e dell'Organismo di Vigilanza;
- ogni soggetto operante nelle Aree a rischio deve riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza le situazioni di irregolarità eventualmente riscontrate.

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

4. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO

4.1 DESCRIZIONE DEI REATI (ART. 25-OCTIES)

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato si configura quando il reo, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Affinché sia configurabile il reato di ricettazione è quindi necessaria la commissione di un delitto-presupposto, dal quale provengono il denaro o le cose ricettate.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

La norma punisce il soggetto che, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce (ad es. attraverso il versamento delle banconote presso una banca e un successivo prelevamento) o trasferisce (tramite il compimento di negozi giuridici) denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La fattispecie ha il fine di reprimere il complesso delle operazioni volte a "ripulire" il c.d. "denaro sporco", cancellando ogni traccia della sua origine criminale, e di impedire così che gli autori dei reati-presupposto facciano fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai "depurati" e perciò investibili anche in attività economiche lecite.

Come nell'ipotesi di ricettazione, inoltre, la norma ha anche l'obiettivo di scoraggiare la stessa commissione dei reati-presupposto, tramite le limitazioni alla possibilità di sfruttare i proventi che da essi derivano.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

La fattispecie in esame è configurata dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e delle ipotesi previste dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

La norma si applica soltanto a chi non sia già compartecipe del reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio e punisce la condotta di chi investe capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Esempio: gli amministratori della Società ricevono un finanziamento da parte di un soggetto che dispone delle somme oggetto di erogazione a causa di precedenti attività illecite note agli amministratori

Autoriciclaggio (Art. 648-ter 1 c.p.)

La norma sanziona la condotta di chi, *“avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.”* A differenza dei reati sopra descritti, la norma intende punire l'attività di occultamento di proventi derivanti da crimini propri.

Esempio: un amministratore della Società reimpiega a vantaggio di quest'ultima somme derivanti da un reato tributario commesso in passato. Perché si abbia reato, è necessario voler nascondere la provenienza delittuosa delle somme.

4.2 AREE A RISCHIO

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta da Progetto Majestic, possono individuarsi le seguenti Aree a rischio:

1. Gestione tesoreria (incassi e pagamenti)
2. Gestione investimenti e rapporti con gli Istituti di Credito
3. Negoziazione e gestione partnership con soggetti terzi
4. Affidamento consulenze ed incarichi professionali a terzi
5. Acquisti di beni e servizi
6. Selezione, qualificazione e monitoraggio fornitori
7. Gestione rapporti con i fornitori
8. Gestione rapporti con i Clienti
9. Gestione adempimenti tributari, invio (anche telematico) di dichiarazioni e documentazione fiscale in genere, pagamento imposte
10. Tenuta e archiviazione dei documenti societari (libri sociali, scritture contabili, ecc.)

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

11. Operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni, etc.)
12. Gestione omaggi e spese di rappresentanza
13. Gestione delle attività di sponsorizzazione

Gli uffici di Progetto Majestic coinvolti nelle Aree a rischio sopra individuate dovranno attenersi, nello svolgimento delle loro attività, ai principi generali ed operativi di comportamento che seguono.

4.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure aziendali interne:

- le disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie in tema di contrasto ai crimini di ricettazione, riciclaggio e alla criminalità organizzata;
- le prescrizioni del Codice Etico di Progetto Majestic.

In particolare, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- acquistare, o comunque utilizzare in qualsiasi modo, in attività economiche o finanziarie, denaro o altre cose provenienti da delitto, ovvero occultarle sottraendole ai controlli delle autorità preposte;
- compiere qualsiasi operazione o atto negoziale su denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, allo scopo di consentirne il riutilizzo, o comunque di intralciare l'accertamento da parte dell'Autorità Giudiziaria della provenienza delittuosa degli stessi.

4.4 PRINCIPI OPERATIVI

Coloro che operano per conto di Progetto Majestic dovranno inoltre rispettare i seguenti principi operativi:

- la scelta dei fornitori e partner commerciali e finanziari deve essere effettuata sulla base di preventivi scritti e di informazioni sulla loro attendibilità commerciale e professionale (quali ad esempio acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori, prezzi praticati, condizioni contrattuali offerte, informazioni su protesti o procedure concorsuali a carico dei medesimi), e nel rispetto delle procedure interne;
- dovranno essere evitati rapporti con soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati dalla Banca d'Italia ovvero identificati dall'UIF o dalla BCE o da altri organismi sovranazionali operanti nell'antiriciclaggio e nella lotta al terrorismo;

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

- gli accordi di partnership potranno avvenire solo con partner adeguatamente selezionati, dovranno essere stipulati per iscritto da soggetti muniti dei relativi poteri, e la relativa documentazione andrà adeguatamente archiviata;
- dovranno essere evitati acquisti di partecipazioni, aziende, rami di aziende e in genere investimenti che non abbiano alcuna attinenza con le attività aziendali;
- la nomina di nuovi consulenti deve essere autorizzata secondo le procedure interne e motivata con riferimento specifico alle necessità operative della Società e ai requisiti di professionalità ed affidabilità;
- eventuali accordi di sponsorizzazione con soggetti terzi potranno essere stipulati solo per importi contenuti, e dovranno comunque essere sempre finalizzati alla promozione dell'immagine aziendale;
- le sponsorizzazioni e in genere i contributi a titolo gratuito erogati dalla Società devono essere adeguatamente documentati, caratterizzati da trasparenza ed effettuati con strumenti di pagamento tracciabili, sempre su conti direttamente intestati ai soggetti beneficiari;
- andrà sempre verificata la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- ogni tipo di pagamento per conto della Società dovrà essere effettuato da soggetti autorizzati e nel rispetto dei poteri conferiti con apposite procure, attraverso intermediari abilitati, evitando l'utilizzo di contanti, salvo che per importi non significativi, e comunque nei limiti di legge;
- le procedure interne dovranno prevedere adeguati controlli sui flussi finanziari aziendali, con riferimento sia ai pagamenti verso terzi, sia ai pagamenti infragruppo;
- i pagamenti dei SAL per i lavori di ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento degli immobili aziendali potranno avvenire solo previa verifica delle attività svolte e della relativa contabilità;
- i soggetti abilitati ad operare sui conti della Società dovranno essere adeguatamente individuati, in coerenza con le specifiche mansioni ad essi attribuite;
- la cassa potrà essere utilizzata solo per spese di minima entità, dovrà essere gestita da soggetti muniti dei relativi poteri e riconciliata periodicamente con la contabilità;
- non potranno essere effettuate operazioni utilizzando conti intestati agli amministratori o ai soci;
- andrà verificata con i consulenti fiscali la presentazione delle dichiarazioni fiscali, la corretta liquidazione e il tempestivo pagamento delle imposte nel rispetto delle scadenze di legge e di quanto indicato nelle dichiarazioni presentate;
- ogni operazione compiuta nelle Aree a Rischio deve essere autorizzata, registrata e verificabile anche elettronicamente;
- di ognuna di tali operazioni, e per ogni passaggio delle stesse va tenuta idonea documentazione scritta, adeguatamente archiviata (anche con mezzi elettronici) in appositi fascicoli;
- dovranno essere riferite immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità relative alla gestione dei pagamenti e investimenti e in genere violazioni dei principi sopra descritti e delle regole aziendali che disciplinano le attività nelle Aree a Rischio.

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

5. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

5.1 DESCRIZIONE DEI REATI (ART. 24-BIS)

Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Il reato si concretizza quando una delle condotte di falso previste dagli artt. 476 e ss. c.p. riguarda un documento informatico, pubblico o privato, avente efficacia probatoria.

Esempio: un amministratore della Società accede ad una banca dati pubblica e altera il contenuto di alcuni file in essa archiviati aventi efficacia probatoria, al fine di ottenere indebiti vantaggi per la Società

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

La disposizione intende proteggere il cosiddetto “domicilio informatico” quale estensione della generale tutela della riservatezza della sfera individuale, punendo chi si introduce abusivamente, con qualsiasi mezzo, in un sistema informatico o telematico, ovvero vi si trattiene contro la volontà espressa o tacita del titolare.

La norma punisce quindi il semplice accesso al sistema informatico, a prescindere dall'utilizzo che si faccia delle informazioni in esso abusivamente raccolte, ed ha riguardo ai soli sistemi protetti da misure di sicurezza di qualsiasi genere.

Esempio: un consulente della Società, al fine di accelerare una pratica a vantaggio della stessa, accede abusivamente a cartelle informatiche a cui non è abilitato, contro la volontà del titolare del sistema.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto in maniera abusiva entra in possesso, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa o mette a disposizione di terzi o installa, apparati, strumenti o loro parti, codici o altri mezzi idonei a consentire l'accesso ad un sistema informatico protetto da misure di sicurezza. E' poi ugualmente sanzionata anche la condotta di chi fornisce a terzi indicazioni o istruzioni idonee a conseguire tale scopo.

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

La fattispecie è caratterizzata dal dolo specifico di procurare un profitto per sé o altri, ovvero di arrecare danno a terzi.

Il delitto è aggravato in considerazione del carattere pubblico del sistema informatico violato, o di particolari qualità personali del reo.

Esempio: un dipendente della Società, al fine di accelerare una pratica a vantaggio della stessa, si procura abusivamente i codici di accesso ad un sistema informatico pubblico alterando i dati in esso inseriti.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

La fattispecie sanziona la condotta di chi abusivamente si procura, detiene, importa, realizza, diffonde o mette comunque a disposizione di terzi o installa apparecchiature o programmi software atti a danneggiare un sistema informatico, ad alterarne od interromperne il funzionamento, ovvero a danneggiare i dati o le informazioni in esso contenuti.

Esempio: un dipendente o collaboratore della Società diffonde un virus informatico di sua creazione volto ad alterare il funzionamento di sistemi informatici, al fine di provocare un vantaggio alla Società.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Questa fattispecie sanziona l'intercettazione fraudolenta, l'interruzione o l'impedimento di comunicazioni all'interno di un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti fra diversi sistemi.

La norma punisce anche la condotta di chi rivela al pubblico, attraverso qualsiasi mezzo di informazione, il contenuto di tali comunicazioni. La disposizione in esame si propone pertanto di tutelare la segretezza delle comunicazioni informatiche cosiddette "chiuse" – in primo luogo, quindi, le e-mail - destinate per loro natura a rimanere riservate.

La pena prevista per questo delitto è aggravata in considerazione del carattere pubblico del sistema violato, ovvero di particolari caratteristiche personali del colpevole.

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

Esempio: un dipendente, avvalendosi di mezzi atti a eludere i meccanismi di sicurezza volti a impedire l'accesso di estranei ad un sistema informatico (password, firewall, crittazione od altri analoghi strumenti), intercetta le comunicazioni di posta elettronica indirizzate, ad esempio, ad un concorrente.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Il reato si configura quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, si procura, detiene, realizza, diffonde o installa apparecchiature, programmi, codici o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

A configurare il reato è sufficiente l'installazione delle apparecchiature, a nulla rilevando il fatto che le stesse siano o meno utilizzate, sempreché però le apparecchiature siano potenzialmente idonee alle finalità illecite sopra descritte. E' necessario il dolo specifico di voler intercettare o impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

Esempio: un consulente della Società installa apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti di un sistema informatico, al fine di compiere attività illecite su tale sistema che vadano a vantaggio della Società stessa

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

La norma punisce chiunque operi abusivamente su un sistema informatico, distruggendo, cancellando o anche solo deteriorando ed alterando informazioni, dati o programmi informatici altrui in esso contenuti.

Il delitto in esame è aggravato se commesso con violenza o minaccia all'altrui persona, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Esempio: un consulente della Società, nel corso di indagini fiscali, al fine di nascondere dati pregiudizievoli, manomette o altera lo stato del computer, cancellando determinati files.

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

La norma punisce chiunque commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altri enti pubblici, o comunque di pubblica utilità.

Si tratta di un reato di pericolo, poiché il legislatore, in considerazione del carattere pubblico dei dati e dei programmi protetti, ha scelto di anticipare l'intervento punitivo al solo compimento di fatti diretti a cagionare le conseguenze sopra descritte, a prescindere dal risultato in concreto raggiunto.

Peraltro, nel caso in cui dal fatto derivino effettivamente la distruzione, la cancellazione, il deterioramento, la soppressione o l'alterazione delle informazioni e dei programmi di cui sopra, è previsto un aggravamento della pena.

Infine, la pena è ulteriormente inasprita nel caso in cui ricorrano le medesime circostanze di cui alla precedente fattispecie.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

La disposizione in esame punisce la condotta di chi, mediante le operazioni descritte all'art. 635-bis c.p., ovvero mediante introduzione o trasmissione di dati e programmi, distrugge, danneggia o comunque rende inservibili, anche solo ostacolandone il funzionamento, sistemi informatici e telematici altrui. Sono previste le medesime circostanze aggravanti di cui agli artt. 635-bis e ter c.p.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Questa fattispecie prevede l'ipotesi in cui i fatti di cui all'articolo precedente siano diretti a distruggere, danneggiare o rendere comunque inservibili sistemi informatici e telematici di pubblica utilità.

Anche tale ipotesi configura un reato di pericolo, sanzionando atti semplicemente diretti a cagionare le predette conseguenze, mentre il concreto conseguimento dei risultati sopra descritti comporta un ulteriore aumento di pena.

Infine, anche a tale fattispecie sono applicabili le circostanze aggravanti speciali previste dalle tre disposizioni precedenti.

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

Si precisa che il presente Modello non prende in considerazione, e pertanto neppure illustra, nell'ambito dei reati informatici, quegli illeciti che si ritengono neppure astrattamente configurabili in capo a Progetto Majestic, e in particolare:

- il reato di Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

5.2 AREE A RISCHIO

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta da Progetto Majestic, possono individuarsi le seguenti Aree a rischio:

1. Configurazione, gestione e utilizzo del sistema informativo aziendale e delle risorse informatiche aziendali
2. Manutenzione delle attrezzature informatiche
3. Definizione e gestione attività periodica di backup, sistemi antivirus, firewall
4. Creazione, uso e archiviazione dei documenti elettronici, anche aventi efficacia probatoria
5. Accesso a sistemi informatici o telematici di soggetti terzi, pubblici o privati
6. Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica
7. Gestione eventuale sito internet della Società
8. Gestione adempimenti tributari, invio (anche telematico) di dichiarazioni e documentazione fiscale in genere, pagamento imposte
9. Gestione di adempimenti amministrativi e societari (ad esempio, comunicazioni al registro delle imprese)

Gli uffici di Progetto Majestic coinvolti nelle Aree a rischio sopra individuate dovranno attenersi, nello svolgimento delle loro attività, ai principi generali ed operativi di comportamento che seguono.

5.3 PRINCIPI GENERALI ED OPERATIVI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure aziendali interne:

- le disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie;
- le prescrizioni del Codice Etico di Progetto Majestic;
- le procedure interne attinenti l'utilizzo delle risorse informatiche aziendali.

In particolare, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali ed operativi:

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

- la Società dovrà adottare un apposito regolamento per la disciplina dell'utilizzo delle risorse informatiche aziendali, che dovrà essere diffuso presso i Destinatari e da essi rispettato nello svolgimento delle proprie attività;
- tutti i documenti e files relativi all'attività della Società dovranno essere registrati ed archiviati sul server aziendale;
- ogni Destinatario dovrà garantire l'assoluta veridicità di tutti i documenti informatici, e particolarmente di quelli diretti a, o accessibili da terzi;
- ogni Destinatario dovrà conservare adeguatamente le proprie credenziali di accesso alla rete aziendale, modificandole periodicamente nel rispetto delle procedure aziendali e adottando ogni necessaria cautela atta ad evitare che tali credenziali personali possano in qualsiasi maniera essere utilizzate da terzi;
- i Destinatari potranno accedere alla rete aziendale solo per mezzo delle proprie credenziali personali;
- tutti i Destinatari dovranno utilizzare gli indirizzi e-mail aziendali e le risorse hardware e software messe loro a disposizione dalla Società solo per scopi connessi alle proprie mansioni, e nel pieno rispetto delle procedure aziendali interne;
- è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di installare programmi o collegare periferiche o supporti di qualsiasi genere alle risorse hardware messe a disposizione da Progetto Majestic, nonché di utilizzare files provenienti da computer esterni all'azienda e dei quali non sia sicura la provenienza senza la preventiva autorizzazione della Società;
- è vietato a tutti i Destinatari di porre in essere operazioni di file sharing se non espressamente autorizzati;
- i Destinatari non potranno modificare la configurazione iniziale delle risorse hardware messe a loro disposizione da Progetto Majestic;
- è fatto espresso divieto ai Destinatari di cercare di superare i sistemi di protezione informatica aziendali o di terzi, e comunque di accedere abusivamente a sistemi informatici altrui, alterarli o danneggiarli in alcun modo;
- è vietata l'effettuazione di ogni tipo di transazione finanziaria via internet, ivi inclusi acquisti on-line ed operazioni di remote banking, salvo i casi espressamente autorizzati dai soggetti dotati dei necessari poteri;
- tutti i Destinatari dovranno comunicare senza indugio all'Organo Amministrativo ogni tipo di malfunzionamento delle risorse hardware o software messe a loro disposizione dalla Società;
- ogni soggetto operante nelle Aree a Rischio deve riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza le situazioni di irregolarità eventualmente riscontrate.

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

6. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

6.1 DESCRIZIONE DEI REATI (ARTT. 25-BIS E 25-BIS.1)

Contraffazione, alterazione o uso di marchi e segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

La disposizione punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale:

- realizza la contraffazione (che consiste nella riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa, di un segno distintivo) o l'alterazione (che consiste nella riproduzione parziale, ma tale da potersi confondere con il segno distintivo genuino) di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali;
- utilizza marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali contraffatti od alterati, senza aver concorso nella contraffazione od alterazione.

Entrambe le condotte sono punite a titolo di dolo generico e richiedono che il titolo di proprietà industriale sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge. E ciò sul presupposto che solo nell'ipotesi in cui il titolare o licenziatario dei marchi, segni distintivi, brevetti, modelli e disegni abbia rispettato tutte le norme per poter opporre ai terzi la tutela della proprietà industriale, si può ragionevolmente ritenere che il reo fosse nelle condizioni di poter conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale.

Esempio: il reato potrebbe realizzarsi se la Società, al fine di avvantaggiarsi della notorietà di un marchio registrato altrui, ne adotti abusivamente uno uguale per contraddistinguere un proprio prodotto.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Il reato (che ha il suo presupposto logico nel precedente) si realizza, in assenza di concorso nella contraffazione o alterazione, se il colpevole, alternativamente introduce nel territorio dello Stato, detiene o pone in vendita, o ancora mette altrimenti in circolazione,

al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi nazionali od esteri, contraffatti od alterati.

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

Perché il reato si concretizzi è richiesta la consapevolezza della falsità dei contrassegni, nonché il fine ulteriore di trarne profitto. Inoltre, il reato di cui si tratta può concorrere con il reato di ricettazione di cui all'art. 648 c.p., già trattato al precedente paragrafo 4 del Modello.

Esempio: un amministratore o dipendente della Società non concorre, come nell'ipotesi precedente, alla contraffazione di un marchio altrui, ma utilizza consapevolmente un marchio contraffatto cedutogli da altro soggetto (ad esempio da un proprio fornitore).

Turbata libertà dell'industria e commercio (art. 513 c.p.)

La norma punisce la condotta di chi minacci o turbi il libero svolgimento dell'attività commerciale e industriale di altro soggetto, con azione violenta o fraudolenta.

La norma intende tutelare sia l'ordine economico nazionale, sia la libertà commerciale del singolo (considerato quale aspetto particolare dell'interesse economico della collettività); il reato è punibile a querela della persona offesa.

Esempio: un amministratore della Società, con azione violenta, impedisce l'attività commerciale di altro soggetto, impendendo a quest'ultimo di vendere i propri prodotti.

Si precisa che il presente Modello non prende in considerazione, e pertanto neppure illustra, nell'ambito dei reati contro l'industria e il commercio, quegli illeciti che si ritengono neppure astrattamente configurabili in capo a Progetto Majestic, e in particolare:

- il reato di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- il reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti alimentari (art. 517-quater c.p.);
- il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- il reato di frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- il reato di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- il reato di vendita di prodotti con segni mendaci (art. 517 cod. pen.)
- il reato di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.).

6.2 AREE A RISCHIO

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta da Progetto Majestic, possono individuarsi le seguenti Aree a rischio:

1. Gestione rapporti con i Clienti
2. Gestione rapporti con i fornitori

Gli uffici di Progetto Majestic coinvolti nelle Aree a rischio sopra individuate dovranno attenersi, nello svolgimento delle loro attività, ai principi generali ed operativi di comportamento che seguono.

6.3 PRINCIPI GENERALI ED OPERATIVI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure aziendali interne:

- le disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie in materia;
- le prescrizioni del Codice Etico di Progetto Majestic.

In particolare, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali ed operativi:

- è vietato utilizzare metodi violenti o fraudolenti per ottenere condizioni vantaggiose nell'acquisto di beni e/o servizi, nei rapporti con i subappaltatori o con i clienti;
- è vietato fornire fraudolentemente ai propri clienti servizi non conformi a quelli pattuiti per quantità, caratteristiche e qualità;
- la scelta dei fornitori e partner commerciali e finanziari deve essere effettuata sulla base di preventivi scritti e di informazioni sulla loro attendibilità commerciale e professionale (quali ad esempio protesti, procedure concorsuali, acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori, prezzi praticati, condizioni contrattuali offerte);
- nella formalizzazione dei contratti con i fornitori dovranno essere previste, se del caso, apposite dichiarazioni e garanzie di questi ultimi in merito al pieno rispetto della disciplina in tema di protezione della proprietà industriale ed intellettuale;
- prima di utilizzare nuovi marchi per contraddistinguere i servizi di Progetto Majestic, dovranno essere effettuate adeguate ricerche di anteriorità al fine di evitare eventuali contraffazioni;
- ogni operazione compiuta nelle Aree a Rischio deve essere autorizzata, registrata e verificabile anche elettronicamente;
- di ognuna di tali operazioni, e per ogni passaggio delle stesse va tenuta idonea documentazione scritta, adeguatamente archiviata (anche con mezzi elettronici) in appositi fascicoli;
- ogni soggetto operante nelle Aree a Rischio deve riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza le situazioni di irregolarità eventualmente riscontrate.

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

7. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

7.1 DESCRIZIONE DEI REATI (ART. 25–NOVIES)

Progetto Majestic ritiene che, in relazione all'attività da essa concretamente svolta, fra le fattispecie individuate dall'art. 25-novies del Decreto le uniche astrattamente configurabili siano quelle descritte dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter della Legge sul Diritto d'Autore ("LDA").

Duplicazione abusiva di programmi per elaboratore, detenzione a scopo imprenditoriale di programmi su supporti non contrassegnati Siae (Art.171-bis LDA)

La disposizione punisce, al primo comma, la condotta di chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, oppure ogni mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

La condotta illecita inerente la duplicazione di *software* potrebbe in astratto configurarsi nell'ambito dell'attività di Progetto Majestic, posto che la norma prevede il dolo specifico del profitto, che può considerarsi integrato anche in un semplice risparmio di spesa.

Quanto alle condotte relative ai programmi su supporti privi del contrassegno SIAE, l'unica astrattamente configurabile per la Società è quella della detenzione, penalmente rilevante anche se attuata a fini "*imprenditoriali*" e, quindi, quando il programma su supporto illecito viene utilizzato dall'imprenditore all'interno della propria attività aziendale.

Più difficilmente configurabili, in considerazione delle caratteristiche dell'attività svolta dalla Società, le ipotesi relative alla commercializzazione di mezzi idonei a rimuovere meccanismi di protezione dei programmi per elaboratore.

Esempio: un dipendente o un soggetto apicale della società utilizza, duplicandoli sulle apparecchiature aziendali, programmi software senza acquistare le dovute licenze, al fine di conseguire un vantaggio, per la Società, in termini di risparmio di spesa.

Riproduzione abusiva di opere dell'ingegno (Art. 171-ter LDA)

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

L'art. 171-ter, comma I, LDA, accorpa al proprio interno una pluralità di ipotesi delittuose volte a salvaguardare le opere destinate al cinema o alla televisione, i supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi, videogrammi di opere musicali, opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, opere letterarie (anche drammatiche, scientifiche o didattiche), opere musicali (anche drammatico-musicali), opere multimediali, nonché trasmissioni televisive ad accesso condizionato.

La disposizione in esame tutela anche le misure di protezione e le informazioni elettroniche sul regime dei relativi diritti apposte sulle opere dell'ingegno o sui materiali protetti da diritti connessi.

La norma sanziona i fatti commessi per uso non personale ed a fine di lucro.

Le condotte previste dall'art. 171 ter, comma I, possono dunque essere riassunte come di seguito indicato.

Le lettere a) e b) - che descrivono le uniche condotte illecite, fra quelle previste dalla norma, astrattamente configurabili nell'ambito dell'attività di Progetto Majestic - attengono alla duplicazione e riproduzione abusiva, nonché alla trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento (i) di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o noleggio, (ii) di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento, (iii) di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati.

Esempio: il reato potrebbe verificarsi ad esempio nel caso in cui vengano impiegate e diffuse per promuovere i servizi offerti brochure contenenti materiale protetto dal diritto d'autore senza autorizzazione del titolare dei relativi diritti.

7.2 AREE A RISCHIO

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta da Progetto Majestic, possono individuarsi le seguenti Aree a rischio:

- Configurazione, gestione e utilizzo del sistema informativo aziendale e delle risorse informatiche aziendali
- Manutenzione delle attrezzature informatiche
- Gestione delle licenze di software
- Gestione dell'eventuale sito internet della Società
- Realizzazione di materiale promozionale a supporto delle attività della Società

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

Gli uffici di Progetto Majestic coinvolti nelle Aree a rischio sopra individuate dovranno attenersi, nello svolgimento delle loro attività, ai principi generali ed operativi di comportamento che seguono.

7.3 PRINCIPI GENERALI ED OPERATIVI DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento delle attività di cui al punto precedente, i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure aziendali interne:

- le disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie in materia;
- le prescrizioni del Codice Etico di Progetto Majestic;
- le disposizioni e procedure interne attinenti l'utilizzo delle risorse informatiche aziendali.

In particolare, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali ed operativi:

- la Società dovrà adottare un apposito regolamento per la disciplina dell'utilizzo delle risorse informatiche aziendali, che dovrà essere diffuso presso i Destinatari e da essi rispettato nello svolgimento delle proprie attività;
- tutti i documenti e files relativi all'attività della Società dovranno essere registrati ed archiviati sul server aziendale;
- tutti i Destinatari dovranno utilizzare le risorse hardware e software messe a loro disposizione dalla Società solo per scopi connessi alle proprie mansioni, e nel pieno rispetto delle regole di policy interna;
- è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di installare programmi o collegare periferiche o supporti di qualsiasi genere alle risorse hardware messe a disposizione da Progetto Majestic, nonché di utilizzare files provenienti da computer esterni all'azienda e dei quali non sia sicura la provenienza senza la preventiva autorizzazione della Società;
- è vietato modificare la configurazione iniziale delle risorse hardware messe a loro disposizione da Progetto Majestic;
- è vietato procedere al download di materiali potenzialmente protetti dal diritto d'autore senza il preventivo consenso del titolare;
- è vietato a tutti i Destinatari porre in essere operazioni di file sharing se non espressamente autorizzati dalla Società;
- la Società è tenuta ad utilizzare solo programmi per elaboratore e dispositivi regolarmente licenziati (anche quanto ai successivi aggiornamenti);
- la Società è tenuta a conservare adeguatamente la documentazione comprovante la regolarità di tali licenze;
- è vietato utilizzare e diffondere senza aver acquisito i relativi diritti, materiale proveniente da terzi tutelato dal diritto d'autore ai fini della promozione delle attività di Progetto Majestic;

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

- ogni soggetto operante nelle Aree a Rischio deve riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza le situazioni di irregolarità eventualmente riscontrate.

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

8. REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

8.1 DESCRIZIONE DEI REATI (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO)

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Si tratta di un reato di evento a forma libera, che si concreta nel provocare, per colpa, la morte di una persona.

Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p., co. 3)

Il reato consiste nel provocare ad altri, per colpa, una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente.

In particolare, la lesione è considerata **grave** (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è considerata invece **gravissima** se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2):

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Entrambe le fattispecie di reato sopra descritte sono quindi caratterizzate dall'elemento soggettivo della colpa che, ai sensi dell'art. 43 del c.p. si concretizza *quando "l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (...)"*.

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

I reati di cui trattasi sono rilevanti ai fini del Decreto solo se commessi con **violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**; affinché possa sorgere una responsabilità in capo all'ente è quindi necessario che l'evento sia riconducibile ad un infortunio sul lavoro e alla mancata adozione da parte di Progetto Majestic delle misure di sicurezza e cautele poste a tutela della salute dei lavoratori.

8.2 AREE A RISCHIO

Si premette che, allo stato, come evidenziato nella Parte Generale del Modello, Progetto Majestic è impegnata nella completa ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà sede dell'ex Hotel Majestic sito in Firenze, Piazza Unità d'Italia.

I lavori sono stati affidati al General Contractor Tetris Design & Build S.r.l., parte del Gruppo JLL.

La scelta del General Contractor è avvenuta anche sulla base delle garanzie fornite da Tetris Design & Build S.r.l., in ordine al pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori impiegati nel cantiere e della struttura organizzativa da essa approntata a tale scopo, che segue i migliori standard internazionali.

Progetto Majestic riserva in ogni caso particolare attenzione al tema della sicurezza dei lavoratori, per assicurare l'adozione di tutte le tutele necessarie al corretto svolgimento dei lavori nel cantiere, garantendo uno stretto coordinamento fra tutti i soggetti coinvolti (CSE/CSP, Direttore dei Lavori, responsabili interni e site manager del General Contractor RSPP e datori di lavoro delle imprese coinvolte nei lavori).

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta da Progetto Majestic, per i reati sopra considerati vengono individuate le seguenti Aree a rischio:

1. Attività di valutazione periodica dei rischi
2. Pianificazione e predisposizione delle misure di sicurezza, procedure e istruzioni di lavoro volte alla prevenzione e protezione dai rischi per la salute dei lavoratori
3. Gestione delle emergenze, delle attività di lotta agli incendi e di primo soccorso
4. Gestione delle attività di natura organizzativa relative all'attuazione delle misure a tutela della sicurezza dei lavoratori
5. Attività di sorveglianza sanitaria
6. Attività di formazione e informazione sulle tematiche riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro
7. Gestione e formazione del personale

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

8. Attività di vigilanza sul rispetto delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori e collaboratori esterni, nonché dei lavoratori e collaboratori delle ditte coinvolte nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento degli immobili aziendali
9. Acquisizione e verifica della documentazione e delle certificazioni obbligatorie per legge (ad esempio, certificazione conformità impianti e attrezzature, requisiti di idoneità tecnico professionale dei fornitori)
10. Gestione rapporti con enti pubblici (ad es. Guardia di Finanza, Agenzia Entrate, INPS, INL, ARPA) anche in occasione di verifiche ispettive
11. Selezione, qualificazione e monitoraggio fornitori
12. Gestione rapporti con i fornitori
13. Gestione dei lavori di ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento degli immobili aziendali
14. Gestione degli asset aziendali, con particolare riferimento all'attività di manutenzione
15. Negoziazione gestione partnership con soggetti terzi

Gli uffici di Progetto Majestic coinvolti nelle Aree a rischio sopra individuate dovranno attenersi, nello svolgimento delle loro attività, ai principi generali ed operativi di comportamento che seguono.

8.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro, i Destinatari dovranno rispettare, oltre a quanto espressamente previsto nel presente Modello:

- le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- le previsioni del Codice Etico di Progetto Majestic;
- le norme interne all'azienda in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, i Destinatari dovranno impegnarsi al pieno rispetto dei seguenti principi generali:

- i soggetti cui affidare le funzioni rilevanti ai fini della gestione delle attività in materia di sicurezza sul lavoro (RSPP, medico competente, addetti alle emergenze, ecc.) andranno individuati tenendo conto delle specifiche competenze e capacità professionali;
- Progetto Majestic dovrà vigilare sul pieno rispetto delle previsioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro, sanzionando adeguatamente ogni eventuale violazione;

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

- dovrà essere condotto un costante monitoraggio sull'evoluzione della realtà aziendale e dei connessi rischi in materia di sicurezza e protezione della salute dei lavoratori, provvedendo ove necessario ad integrare e modificare le misure in vigore;
- le misure di sicurezza adottate dovranno essere adeguatamente divulgate ai lavoratori;
- i fornitori e i partner contrattuali, ivi compresi in particolare gli appaltatori, andranno selezionati prediligendo i soggetti che offrono adeguate garanzie in termini di protezione della salute dei lavoratori;
- ogni operazione compiuta nelle Aree a Rischio deve essere autorizzata, registrata e verificabile anche elettronicamente;
- di ognuna di tali operazioni, e per ogni passaggio delle stesse va tenuta idonea documentazione scritta, adeguatamente archiviata (anche con mezzi elettronici) in appositi fascicoli;
- ogni soggetto operante nelle Aree a Rischio deve riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza le situazioni di irregolarità eventualmente riscontrate.

8.4 PRINCIPI OPERATIVI DI COMPORTAMENTO

L'attività di Progetto Majestic nelle Aree a Rischio dovrà inoltre essere improntata al rispetto dei seguenti principi operativi:

- dovrà essere redatto ed aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi (c.d. "DVR") e tutti gli ulteriori documenti prescritti dalla legge in materia;
- la documentazione aziendale relativa alla salute e alla sicurezza, dovrà essere tenuta secondo le normative di legge applicabili; tutte le operazioni dovranno essere tracciabili e la relativa documentazione correttamente archiviata;
- i dispositivi di protezione individuale (c.d. "DPI") dovranno essere correttamente gestiti e regolarmente distribuiti ai lavoratori;
- nell'esecuzione di lavori di ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento degli immobili aziendali, dovranno essere adottate tutte le misure previste dalla legge a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, anche delle ditte appaltatrici e subappaltatrici; dovrà essere monitorata l'attività delle ditte appaltatrici e subappaltatrici, ed il rispetto da parte delle stesse delle direttive del CSP e del CSE;
- in caso di ditte esterne che operino all'interno dei locali aziendali, prima dell'avvio delle relative attività, andranno adeguatamente valutati i rischi da interferenza e adottate idonee misure al fine di ridurli al minimo, e dovranno essere regolarmente redatti, ove prescritti dalla normativa vigente, i Documenti Unici di Valutazione dei Rischi da Interferenza (c.d. DUVRI);
- dovrà essere regolarmente effettuata e monitorata dalla Società l'attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, ove applicabile;
- dovranno essere adottate adeguate misure di gestione delle emergenze;
- in caso di infortuni, dovranno essere adottate le attività di miglioramento necessarie, avviando le opportune azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

- dovrà essere garantita a ciascun lavoratore un'adeguata informazione, nonché la formazione generale e specifica e l'addestramento, sia in sede di assunzione sia nel corso del rapporto di lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- le attrezzature e gli asset aziendali dovranno sempre essere regolarmente censiti ed oggetto di adeguata manutenzione, se del caso ricorrendo a società esterne specializzate;
- qualora nel corso delle ispezioni delle autorità pubbliche competenti siano rilevate irregolarità o violazioni, la Società dovrà adempiere alle prescrizioni ricevute, adottare le necessarie misure correttive e sanzionare i soggetti responsabili.

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

9. REATI AMBIENTALI

9.1 DESCRIZIONE DEI REATI (ART. 25-UNDECIES DECRETO)

I. GESTIONE DEI RIFIUTI

Articolo 256 D. Lgs. 152/2006

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Il **comma 1** di tale articolo punisce la condotta di chi raccolga, trasporti, recuperi, smaltisca, commerci e faccia intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del d. lgs. n. 152/2006.

In particolare:

- l'articolo 208 si occupa dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- l'articolo 209 disciplina il rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale;
- l'articolo 210 si occupa delle autorizzazioni rilasciate in ipotesi particolari;
- l'articolo 211 disciplina l'autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione;
- l'articolo 212 disciplina l'albo nazionale gestori ambientali;
- l'articolo 214 stabilisce quali attività e quali rifiuti siano ammessi alle procedure semplificate;
- l'articolo 215 si occupa dell'autosmaltimento;
- l'articolo 216 disciplina le operazioni di recupero.

La legge sanziona dette attività, sia nel caso di rifiuti non pericolosi, sia nel caso di rifiuti pericolosi.

Esempio: la Società, al fine di provvedere allo smaltimento di rifiuti solidi, si avvale di imprese prive della necessaria autorizzazione, con l'obiettivo di ottenere un risparmio di spesa.

Il **comma 3** della norma sanziona inoltre la realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, prevedendo pene più gravi nel caso in cui la discarica sia destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Il **comma 5** sanziona invece chiunque misceli in modo non consentito i rifiuti pericolosi (*ex art. 187 D.Lgs. 152/2006*).

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

Il successivo **comma 6** punisce infine chiunque depositi temporaneamente presso il luogo di produzione rifiuti sanitari pericolosi (*ex art. 227, comma 1, lettera b) D.Lgs. 152/2006*). E' prevista solo l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Articolo 258 D. Lgs. 152/2006

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Tale articolo commina una sanzione amministrativa pecuniaria alle imprese le quali raccolgano e trasportino i propri rifiuti non pericolosi (*ex art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006*) ed effettuino il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indichino nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

In particolare, il **comma 4** di questa norma punisce chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, oltreché chi faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

Articolo 259 D. Lgs. 152/2006

Traffico illecito di rifiuti

La norma in esame punisce con l'arresto e l'ammenda chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259 - poi sostituito dal Regolamento (CEE) 14 giugno 2006, n. 1013 - ovvero effettui una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato Regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del Regolamento stesso.

La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Per "traffico illecito" il citato art. 26 del Regolamento intende "*qualsiasi spedizione di rifiuti*" che sia effettuata senza le prescritte comunicazioni ed autorizzazioni delle Autorità competenti, ovvero con autorizzazioni ottenute fraudolentemente, ovvero comunque che comportino uno smaltimento o un recupero dei rifiuti in violazione delle norme comunitarie.

Il comma 3 dell'art. 1 del regolamento, alle lett. a), b), c) e d) indica invece a quali condizioni le spedizioni dei rifiuti di cui all'Allegato II – normalmente escluse dalla disciplina del Regolamento - devono essere assoggettate a particolari controlli.

Articolo 452 quaterdecies c.p. (prima Articolo 260 D.Lgs. 152/2006)

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

La norma commina la reclusione per chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate,

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La pena è aumentata se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

II. BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Articolo 257 D.Lgs. 152/2006

Tale norma punisce, con l'arresto o l'ammenda, chiunque inquina il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali o le acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non provveda alla bonifica, in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del D.Lgs. 152/2006. La norma sanziona anche la mancata effettuazione della comunicazione di cui al citato articolo 242 (**comma 1**).

La disposizione in esame prevede pene più gravi in caso di inquinamento provocato da sostanze pericolose (**comma 2**).

L'art. 257 dispone infine che l'osservanza dei progetti, approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti, costituisca condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee sopra descritto.

A titolo esemplificativo, il reato in questione potrebbe verificarsi nel caso in cui la Società, dopo aver inquinato il suolo (per ipotesi a causa di uno sversamento accidentale) ometta di bonificare il sito secondo le prescrizioni dell'Autorità competente.

III. UTILIZZO DI SOSTANZE OZONO-LESIVE

Articolo 3 legge del 28 dicembre 1993, n. 549

La norma prevede che la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla legge n. 549/1993 siano regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (e sue successive modifiche) e, nel contempo, vieta l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A sopra citata, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

L'articolo in esame stabilisce inoltre che con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sia stabilita, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze, di cui alla sopra richiamata tabella A, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della legge n. 549/1993. Sono inoltre stabiliti i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, anch'essa allegata alla legge n. 549/1993 ed individuati gli usi essenziali

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

delle sostanze di cui alla tabella B stessa, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto sopra descritto.

La sostituzione del regolamento (CE) n. 3093/94 con altri regolamenti successivi, recanti nuovi termini di cessazione della produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione delle sostanze in questione, comporta la sostituzione dei termini indicati nella legge n. 549/1993 ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

La norma, infine, prevede l'arresto e l'ammenda per chi viola le disposizioni sopra descritte e, nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

IV. I REATI AMBIENTALI INTRODOTTI DALLA LEGGE 20/5/2015, N. 68 NEL CODICE PENALE E RICHIAMATI DALL'ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO.

Art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale

La norma punisce la condotta di chi abusivamente provoca una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Art. 452 – quater c.p. - Disastro ambientale

La nuova disposizione sanziona la condotta di chi abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Per disastro ambientale si intende, alternativamente:

- un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa all'incolumità pubblica in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della sua compromissione o dei suoi effetti lesivi o per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Si precisa che tutte le condotte sopra descritte sono sanzionate dalla legge sia se dolose, sia se colpose: sono punite perciò le società che, anche indirettamente o a titolo colposo, e quindi senza volere l'evento dannoso, svolgano un'attività che provochi ovvero possa cagionare un pregiudizio all'ambiente (e, conseguentemente, alla salute dei cittadini).

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

Resta ovviamente fermo che, anche nel caso dei reati ambientali, la responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 scatterà solo qualora il reato venga commesso nell'interesse o a vantaggio della Società (si pensi, ad esempio, alla condotta di chi, al fine di conseguire un risparmio di spesa, ometta di effettuare i dovuti controlli in materia ambientale, e provochi così, anche accidentalmente, lo sversamento di sostanze nocive).

Si precisa inoltre che il Modello di Progetto Majestic **non tratta affatto le seguenti fattispecie illecite** – pure rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti – poiché esse esulano completamente dall'ambito di attività della Società ed il relativo rischio di commissione è valutato dalla stessa inesistente o assolutamente remoto:

- attività di scarico illecito di acque reflue industriali (art. 137 D. Lgs. 152/2006);
- indebite emissioni in atmosfera (art. 279 D. Lgs. 152/2006);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art. 1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, l. 07.02.1992, n. 150);
- falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, l. 07.02.1992, n. 150);
- sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, d. lgs. 06.11.2007, n. 202);
- sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, d. lgs. 06.11.2007, n. 202);
- gestione di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- associazione per delinquere al fine di commettere uno dei nuovi reati ambientali previsti dal Titolo VI-bis (art. 452-octies c.p.).

9.2 AREE A RISCHIO

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta da Progetto Majestic, possono individuarsi le seguenti Aree a rischio:

1. Stoccaggio, gestione e smaltimento di rifiuti
2. Qualificazione dei fornitori incaricati del trasporto e smaltimento dei rifiuti e gestione dei rapporti con essi
3. Impiego di eventuali sostanze ozono-lesive

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

4. Manutenzione degli impianti
5. Gestione rapporti con enti pubblici (ad es. Guardia di Finanza, Agenzia Entrate, INPS, INL, ARPA) anche in occasione di verifiche ispettive
6. Selezione, qualificazione e monitoraggio fornitori
7. Gestione rapporti con i fornitori
8. Gestione dei lavori di ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento degli immobili aziendali
9. Informazione e formazione personale in materia ambientale

Gli uffici di Progetto Majestic coinvolti nelle Aree a rischio sopra individuate dovranno attenersi, nello svolgimento delle loro attività, ai principi generali ed operativi di comportamento che seguono.

9.3 PRINCIPI GENERALI E OPERATIVI DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento di tutte le attività che hanno impatto sull'ambiente, i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure aziendali interne:

- le disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie in tema di tutela dell'ambiente;
- le prescrizioni del Codice Etico di Progetto Majestic.

I Destinatari del presente Modello dovranno informare la propria attività ai seguenti principi generali:

- predisporre e formalizzare un'organizzazione aziendale idonea a prevenire i rischi di commissione dei reati ambientali;
- censire i rifiuti e provvedere al deposito temporaneo e al loro smaltimento nel rispetto della normativa in materia, e per il tramite di ditte specializzate selezionate nel rispetto delle procedure aziendali;
- verificare la presenza in azienda di macchinari che contengano o utilizzino sostanze ozono-lesive; effettuare periodiche verifiche e manutenzioni degli impianti di condizionamento e, in genere, di qualsiasi macchinario che contenga o utilizzi sostanze ozono-lesive;
- vigilare sul rispetto delle procedure e delle regole aziendali interne in materia di salvaguardia dell'ambiente, sanzionando eventuali violazioni;
- organizzare e promuovere una adeguata attività di formazione e informazione del personale in materia di rischi ambientali delle attività aziendali;

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

- selezionare i fornitori e i partner contrattuali, ivi compresi in particolare gli appaltatori, prediligendo i soggetti che offrono adeguate garanzie in termini di protezione dell'ambiente;
- adottare nell'esecuzione di lavori di ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento degli immobili aziendali, tutte le misure previste dalla legge a tutela dell'ambiente, verificando che anche le imprese appaltatrici e subappaltatrici facciano altrettanto;
- segnalare alle Autorità competenti eventuali violazioni della normativa ambientale ed adoperarsi affinché eventuali siti inquinati vengano adeguatamente bonificati;
- fare sì che ogni operazione compiuta nelle Aree a Rischio sia autorizzata, registrata e verificabile anche elettronicamente, tenendo idonea documentazione scritta di ogni passaggio, adeguatamente archiviata (anche con mezzi elettronici) in appositi fascicoli;
- riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza le situazioni di irregolarità eventualmente riscontrate.

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

10. REATI RELATIVI ALL'IMPIEGO DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI

10.1 DESCRIZIONE DEI REATI (ART. 25–DUODECIES)

L'attività di Progetto Majestic non ha alcuna attinenza con l'immigrazione clandestina, ed il rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25-duodecies del decreto appare remoto.

Nonostante non abbia, al momento, dipendenti extracomunitari, Progetto Majestic ha ritenuto comunque opportuno trattare nel Modello le seguenti fattispecie illecite. Si precisa ad ogni modo che nella presente sezione non saranno trattate le fattispecie di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 25/7/1998 n. 286, ovvero i reati di trasporto o ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato (di cui al comma 1-bis dell'art. 25-duodecies del Decreto), il cui rischio di commissione non è parso neppure astrattamente configurabile nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 286/1998)

La fattispecie illecita è descritta al precedente comma 12 del medesimo art. 22 D.Lgs. 286/1998 e punisce la condotta del: *“datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno (...), ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato”*.

Il reato di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare diviene rilevante anche ai fini della configurabilità di una responsabilità amministrativa degli enti, solo qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze aggravanti di cui al citato comma 12 bis, e precisamente:

“a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale”.

Le condizioni di particolare sfruttamento di cui all'art. 603 bis del codice penale sono, oltre a quelle già indicate alle lettere a) e b) di cui sopra, *“l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori (...) a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”*.

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

Reato di favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato (art. 12, comma 5, D.Lgs. 286/1998)

Il reato si sostanzia nella condotta di chi, fuori dei casi previsti dai commi precedenti dell'art. 12 D.Lgs. 286/1998 (in particolare, il riferimento è alle fattispecie di trasporto o ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato), e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite dal richiamato art. 12, favorisce la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato, in violazione delle norme del testo unico sull'immigrazione.

10.2 AREE A RISCHIO

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta da Progetto Majestic, possono individuarsi le seguenti Aree a rischio:

1. Gestione processo di selezione, assunzione e gestione del personale
2. Selezione, qualificazione e monitoraggio fornitori
3. Gestione rapporti con i fornitori
4. Gestione rapporti con enti pubblici (ad es. Guardia di Finanza, Agenzia Entrate, INPS, INL, ARPA) anche in occasione di verifiche ispettive

Gli uffici di Progetto Majestic coinvolti nelle Aree a rischio sopra individuate dovranno attenersi, nello svolgimento delle loro attività, ai principi generali ed operativi di comportamento che seguono.

10.3 PRINCIPI GENERALI ED OPERATIVI DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento di tutte le attività individuate nel precedente paragrafo, i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure aziendali interne:

- le disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie in tema di assunzione di lavoratori dipendenti;
- le prescrizioni del Codice Etico di Progetto Majestic.

In particolare, i Destinatari dovranno:

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

- procedere alle assunzioni di lavoratori dipendenti, ed alla stipula dei contratti di somministrazione di lavoro, nel rispetto della disciplina normativa e regolamentare vigente e nel rispetto delle procedure interne, effettuando tutte le comunicazioni dovute;
- procedere alle assunzioni solo previa stipula di regolari contratti scritti;
- evitare l'assunzione di personale minore di età;
- controllare la completezza e regolarità della documentazione raccolta ai fini dell'assunzione di nuovi lavoratori dipendenti;
- in particolare, in caso di assunzione di lavoratori extracomunitari, verificare il possesso del permesso di soggiorno e la regolarità dello stesso ai fini dell'assunzione;
- ammonire i lavoratori sul divieto di fornire all'azienda informazioni o documenti falsi ai fini dell'assunzione o nel corso del rapporto di lavoro;
- monitorare la regolarità della documentazione, ed in particolare dei permessi di soggiorno, anche nel corso del rapporto, provvedendo alla definizione di uno scadenziario dei controlli da svolgere;
- garantire la corretta archiviazione di tutti i documenti relativi all'assunzione del personale, in formato cartaceo e/o elettronico, anche ai fini di consentire eventuali verifiche ed ispezioni degli enti preposti;
- ammonire i partner contrattuali sulla necessità di rispettare le norme in tema di assunzione del personale dipendente, inserendo nei contratti di appalto apposita clausola con cui l'appaltatore dichiara e garantisce di essere in regola con le norme in materia;
- segnalare tempestivamente ai Pubblici Uffici competenti e all'OdV eventuali irregolarità riscontrate, anche nel corso del rapporto.

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

11. REATO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

11.1 DESCRIZIONE DEL REATO (ART. 25-QUINQUIES LETT. A)

Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

L'art. 603-bis prevede diverse condotte criminose, non tutte rilevanti rispetto alla realtà di Progetto Majestic.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce la condotta di chi:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Data l'attività svolta dalla Società, la prima fattispecie (art.603-bis n. 1) non risulta nemmeno astrattamente rilevante per Progetto Majestic.

Possono invece almeno astrattamente rilevare, sebbene il rischio sia valutato come remoto, alcune delle condotte descritte al punto 2), avuto riguardo all'integrazione delle condizioni di sfruttamento i cui indici sono esemplificati nella norma

In particolare, costituisce indice di sfruttamento, la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- a) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- b) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- c) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Si consideri infine che le pene sono aggravate se i fatti sono commessi con violenza o minaccia. Costituisce inoltre aggravante specifica il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre, che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa nonché l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Esempio: il reato potrebbe verificarsi qualora la Società violi reiteratamente la normativa riguardante l'orario di lavoro dei propri dipendenti, imponendo in maniera sistematica lo svolgimento di attività di lavoro straordinario senza adeguata remunerazione.

11.2 AREE A RISCHIO

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta da Progetto Majestic, possono individuarsi le seguenti Aree a rischio:

1. Gestione processo di selezione, assunzione e gestione del personale
2. Selezione, qualificazione e monitoraggio fornitori
3. Gestione rapporti con i fornitori
4. Gestione rapporti con enti pubblici (ad es. Guardia di Finanza, Agenzia Entrate, INPS, INL, ARPA) anche in occasione di verifiche ispettive

Gli uffici di Progetto Majestic coinvolti nelle Aree a rischio sopra individuate dovranno attenersi, nello svolgimento delle loro attività, ai principi generali ed operativi di comportamento che seguono.

11.3 PRINCIPI GENERALI ED OPERATIVI DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento di tutte le attività individuate nel precedente paragrafo, i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure aziendali interne:

- le disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie in tema di assunzione di lavoratori dipendenti;
- le prescrizioni del Codice Etico di Progetto Majestic.

In particolare, i Destinatari dovranno:

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

- procedere alle assunzioni di lavoratori dipendenti, ed alla stipula dei contratti di somministrazione di lavoro, nel rispetto della disciplina normativa e regolamentare vigente e nel rispetto delle procedure interne, effettuando tutte le comunicazioni dovute;
- procedere alle assunzioni solo previa stipula di regolari contratti scritti;
- garantire ai lavoratori condizioni economiche non peggiorative rispetto a quelle previste dai CCNL applicati dalla Società;
- monitorare la corretta gestione dei rapporti di lavoro, in particolare sotto il profilo del rispetto dell'orario di lavoro, della disciplina normativa ed aziendale in materia di lavoro straordinario, di periodi di riposo, anche feriale, e di aspettativa obbligatoria;
- evitare l'assunzione di personale minore di età;
- garantire la corretta archiviazione di tutti i documenti relativi all'assunzione del personale e alla gestione di singoli rapporti di lavoro, con particolare riguardo a lavoro straordinario e supplementare, ferie, permessi, aspettative, il tutto in formato cartaceo e/o elettronico, anche ai fini di consentire eventuali verifiche e ispezioni degli enti preposti;
- ammonire i partner contrattuali sulla necessità di rispettare le norme in tema di assunzione del personale dipendente, inserendo nei contratti di appalto apposita clausola con cui l'appaltatore dichiara e garantisce di essere in regola con le norme in materia;
- monitorare il costante rispetto delle misure adottate dall'azienda per garantire la prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché delle vigenti disposizioni di legge in materia;
- segnalare tempestivamente ai Pubblici Uffici competenti e all'OdV eventuali irregolarità riscontrate, anche nel corso del rapporto.

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

12. REATI TRIBUTARI

12.1 DESCRIZIONE DEI REATI (ART. 25-QUINQUESDECIES)

A. I reati tributari introdotti dalla Legge 157/2019

Reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, co. 1 e co. 2-bis, D.Lgs. 74/2000)

La fattispecie punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’IVA, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Il reato presuppone quindi il ricorso del contribuente a fatture o altri documenti falsi, relativi ad esempio ad operazioni non realmente effettuate (inesistenza oggettiva) o effettuate fra soggetti diversi da quelli indicati (inesistenza soggettiva).

Il reato si considera consumato con la presentazione della dichiarazione fiscale nella quale il contribuente ha indicato gli elementi fittizi documentati con le modalità sopra descritte.

Perché si configuri il reato è necessario che le fatture o altri documenti irregolari siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie o, comunque, detenuti a fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

Esempio: Il reato può verificarsi nel caso in cui la società, al fine di evadere le imposte sui redditi, registri in contabilità e deduca dal proprio reddito imponibile, fatture riferite a consulenze non effettivamente ricevute, o per le quali sia stato pagato un corrispettivo inferiore a quello indicato in fattura.

Reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000)

La disposizione punisce coloro che, fuori dai casi previsti dalla fattispecie precedente, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicano in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando ricorrono entrambe le seguenti circostanze:

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a ciascuna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Anche in tal caso, ai fini della configurabilità del reato è necessario che tali documenti siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie o siano detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Il legislatore precisa inoltre che non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

L'elemento che caratterizza la fattispecie in questione rispetto a quella dell'art. 2, D. Lgs. n. 74/2000 è la redazione di una dichiarazione fiscale sulla base di documenti diversi dalle fatture, che rendano comunque più difficoltoso l'accertamento della condotta illecita da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

L'elemento soggettivo richiesto dalla norma è rappresentato dal dolo specifico, ossia l'intento di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Esempio: la fattispecie potrebbe verificarsi, ad esempio, qualora la società, al fine di beneficiare di un'agevolazione fiscale (ad esempio sotto forma di credito d'imposta), faccia redigere perizie e documenti falsi, così ottenendo una diminuzione del carico fiscale altrimenti derivante dalla dichiarazione annuale.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e co. 2-bis, D. Lgs. 74/2000)

La norma in questione punisce con la reclusione da quattro a otto anni chi emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Si tratta di un reato istantaneo, che si perfeziona al momento dell'emissione o del rilascio della fattura o del documento falsi, mentre a nulla rileva la successiva condotta di effettivo utilizzo in

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

dichiarazione di detti documenti da parte del terzo (che è invece sanzionato ai sensi del predetto art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000).

L'elemento soggettivo consiste nel dolo specifico di "*consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto*". In assenza di una tale finalità, quindi (ad esempio, quando le fatture sono emesse per ottenere finanziamenti pubblici), il reato non si configura.

Perché sorga responsabilità ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, poi, è sempre necessario che il reato presupposto sia stato commesso per conseguire un interesse o vantaggio proprio della società, che potrebbe essere rappresentato, ad esempio, dalla remunerazione ottenuta dal terzo a fronte dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti, anche mediante retrocessione sottobanco di parte delle imposte conseguentemente evase.

Esempio: Il reato potrebbe configurarsi qualora la Società sia in perdita ed emetta fatture "gonfiate" rispetto al corrispettivo effettivamente percepito da un cliente, al fine di consentire a quest'ultimo un risparmio di imposta.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. 74/2000)

La norma in questione punisce con la reclusione da tre a sette anni chi occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi; il reato si configura sempreché la condotta illecita non costituisca più grave reato.

L'oggetto materiale del reato è rappresentato dalle "scritture contabili" e dai "documenti di cui è obbligatoria la conservazione" (es. documenti commerciali, previdenziali).

Per "occultamento" si intende anche lo spostamento dei documenti contabili in un luogo impossibile da raggiungere per l'amministrazione finanziaria.

Soggetto attivo del reato può essere il contribuente, ma anche un soggetto che agisca per consentire al contribuente di sottrarsi al pagamento delle imposte.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. 74/2000)

La disposizione punisce la condotta di chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o dell'IVA, ovvero di interessi o sanzioni amministrative di ammontare complessivo superiore ad

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

euro cinquantamila, vende fittiziamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, in modo da sottrarsi a procedure di riscossione coattiva delle imposte.

Il comma 2 punisce inoltre colui che, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della configurabilità del delitto, è necessario che i debitori d'imposta (soggetti attivi), mediante atti di disposizione, rendano più difficoltosa la riscossione da parte dell'erario.

Per la sua configurazione non è richiesta la sussistenza di una procedura di riscossione in atto.

Esempio: il reato potrebbe configurarsi qualora la Società, per sottrarsi al pagamento di cartelle esattoriali per importi rilevanti, simuli la stipula di un contratto di vendita di un immobile aziendale al proprio socio di maggioranza, così formalmente trasferendone la proprietà, e rimanendone tuttavia utilizzatrice.

B. I reati tributari introdotti dal D. Lgs. 75/2020

Le fattispecie che seguono, introdotte nel novero dei reati previsti dal Decreto in attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371, *“relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”* (meglio nota come “Direttiva PIF”), rilevano ai fini 231 solo al ricorrere delle seguenti condizioni:

- che il delitto sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri (quindi, connesso al territorio di due o più Stati membri);
- che il delitto sia commesso al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a € 10.000.000.

Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. n. 74/2000)

La disposizione in commento prevede che:

“1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)".

Sotto il profilo soggettivo, per quanto qui di interesse, occorre riscontrare il dolo specifico del “*fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto*” nel contesto del più ampio sistema fraudolento transfrontaliero in cui la condotta sia inserita.

La fattispecie di dichiarazione infedele ex art. 4 del D. Lgs. n. 74/2000 integra un reato istantaneo, che si perfeziona al momento della presentazione di una dichiarazione non veritiera. La norma penale incriminatrice, tuttavia, non si connota ulteriormente in termini di frode.

Laddove sussistano profili fraudolenti, la fattispecie delittuosa cui riferirsi non sarebbe più quella di infedele dichiarazione di cui all'art. 4, ma una di quelle previste dagli artt. 2 e 3 del D. Lgs. n. 74/2000.

Il reato tipizzato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 74/2000 risulta integrato, di per sé, nei casi in cui l'imposta evasa sia superiore a centomila euro e l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, sia superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, superiore a 2 milioni di euro. La rilevanza “ai fini 231” di tale delitto si verificherà però, per quanto detto, soltanto laddove, nel contesto dei sistemi fraudolenti transfrontalieri in cui la condotta si inserisce, l'imposta IVA evasa sia complessivamente almeno pari a 10 milioni di euro.

Esempio: il reato può configurarsi nel caso in cui la società ometta di indicare in dichiarazione elementi positivi di reddito derivanti da rapporti con società estere coinvolte in una frode internazionale finalizzata all'evasione dell'IVA.

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. n. 74/2000)

La norma punisce la condotta dell'impresa che al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, non presenta, essendovi obbligata, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Il comma 1-bis prevede inoltre che è punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Non si considera comunque omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Il reato in esame richiede, quale elemento soggettivo, il dolo specifico, ossia l'intento di evadere le imposte.

Affinché la fattispecie sia rilevante ai fini 231, in ogni caso, occorre come detto che la condotta di omessa presentazione della dichiarazione sia connessa ad attività svolta nel territorio di due o più Stati membri e inserita in un sistema fraudolento per cui il reato sia commesso in maniera strutturata allo scopo di ottenere indebiti vantaggi dal sistema comune dell'IVA, superando la soglia complessiva di dieci milioni di euro di imposta evasa.

Indebita compensazione (art. 10-quater, D. Lgs. n. 74/2000)

In base all'art. 10-quater del D. Lgs. n. 74/2000, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. E' invece punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

La norma delinea due autonome fattispecie delittuose, non a caso diversamente sanzionate, una concernente la compensazione di tributi dovuti con crediti "non spettanti" (co. 1) e l'altra riferita alla compensazione di tributi dovuti con crediti "inesistenti" (co. 2); per entrambe è comunque prevista una soglia di punibilità di 50.000 euro. Tra esse non sussiste alcun rapporto di specialità, caratterizzandosi per elementi strutturali tra loro incompatibili.

È "non spettante" il credito che sia certo nella sua consistenza ed ammontare ma ancora non utilizzabile (ovvero non più utilizzabile) in operazioni finanziarie di compensazione nei rapporti fra il contribuente e l'Erario, mediante esposizione nel modello F24.

È, invece, "inesistente" il credito artificiosamente costruito o rappresentato.

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

Il momento di consumazione coincide, evidentemente, con la presentazione del mod. F24 contenente l'illecita compensazione, per un importo annuo superiore a 50.000 euro.

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, D.L. 34/2023, il reato in questione non è punibile quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini di legge, purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.

Esempio: Il reato può configurarsi nel caso in cui la società porti in compensazione un credito per l'IVA corrisposta su fatture per operazioni inesistenti ricevute da società coinvolte in una frode internazionale finalizzata all'evasione dell'IVA.

12.2 AREE A RISCHIO

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta da Progetto Majestic, possono individuarsi le seguenti Aree a rischio:

1. Gestione adempimenti tributari, invio (anche telematico) di dichiarazioni e documentazione fiscale in genere, pagamento imposte
2. Gestione di adempimenti amministrativi e societari (ad esempio, comunicazioni al registro delle imprese)
3. Tenuta della contabilità, raccolta e comunicazione di tutti i dati idonei ad influire sul valore delle poste di bilancio
4. Tenuta e archiviazione dei documenti societari (libri sociali, scritture contabili, ecc.)
5. Operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni, etc.)
6. Predisposizione del bilancio e altre comunicazioni sociali, valutazione e stima delle relative poste soggettive
7. Assistenza e collaborazione nelle attività di controllo e revisione contabile
8. Gestione della tesoreria (incassi e pagamenti)
9. Affidamento consulenze ed incarichi professionali a terzi
10. Negoziazione e gestione partnership con soggetti terzi
11. Gestione delle attività di sponsorizzazione
12. Gestione degli omaggi e spese di rappresentanza
13. Gestione processo di selezione, assunzione e gestione del personale

Gli Uffici e le Funzioni coinvolte nelle Aree a rischio dovranno attenersi, nello svolgimento delle loro attività, ai principi generali ed operativi di comportamento che seguono.

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

12.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento di tutte le attività individuate nel precedente paragrafo, i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure aziendali interne:

- le disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie in materia tributaria;
- le prescrizioni del Codice Etico di Progetto Majestic.

In particolare, i Destinatari:

- dovranno adottare, nella gestione della fiscalità aziendale, comportamenti conformi al principio di massima prudenza, anche ricorrendo al supporto di consulenti dotati di adeguata competenza professionale o ricorrendo a forme di dialogo preventivo con l'Amministrazione Finanziaria, laddove la normativa tributaria non sia chiara ovvero risulti soggetta a plurime interpretazioni;
- non dovranno dichiarare a fini fiscali un reddito imponibile in misura inferiore a quella effettivamente dovuta;
- non dovranno utilizzare in compensazione crediti tributari inesistenti o non spettanti;
- non dovranno violare in qualsiasi modo le leggi tributarie vigenti, ovvero le norme in materia di regolare tenuta della contabilità aziendale.

12.4 PRINCIPI OPERATIVI

Nell'ambito delle Aree a Rischio i Destinatari dovranno inoltre rispettare i seguenti principi operativi:

- tutti gli operatori coinvolti dovranno rispettare la disciplina di legge e la regolamentazione interna inerente l'attività di redazione del bilancio e le connesse attività di raccolta, trasmissione e verifica della correttezza dei dati e delle informazioni rilevanti;
- tutti i dati e le informazioni contabili dovranno essere archiviati al fine di consentire lo svolgimento dei necessari controlli da parte degli organi sociali a ciò deputati;
- andranno elaborati correttamente e nel rispetto delle disposizioni di legge i dati contabili della Società rilevanti per la redazione delle dichiarazioni fiscali e il calcolo delle imposte dirette e indirette;
- andrà posta particolare attenzione in sede di stima delle poste contabili: i soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento e la verificabilità dei passaggi seguiti;
- andranno verificati con i consulenti fiscali e con la Società di Revisione eventuali scostamenti sui risultati di esercizio rispetto agli esercizi precedenti;

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

- andrà verificato periodicamente con i consulenti fiscali ed, eventualmente, con la Società di Revisione il trattamento tributario delle prestazioni e forniture ricevute, e dovranno essere richieste consulenze e pareri in caso di dubbi sull'applicazione della normativa rilevante;
- andrà verificata con i consulenti fiscali la presentazione delle dichiarazioni fiscali, la corretta liquidazione e il tempestivo pagamento delle imposte nel rispetto delle scadenze di legge e di quanto indicato nelle dichiarazioni presentate;
- ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa ufficialmente dai Socio dalla Società di Revisione sul progetto di bilancio, deve essere documentato e conservato;
- qualora sia progettata la realizzazione di operazioni straordinarie (ad esempio, operazioni sul capitale, fusioni, scissioni e trasformazioni, distribuzioni di riserve tra i soci), con congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'assunzione della relativa delibera assembleare, l'organo amministrativo dovrà fornire alla Società di Revisione ed all'OdV, nonché all'organo di controllo, se nominato, , una informativa dettagliata in merito alle ragioni giustificatrici ed alle modalità attuative dell'operazione;
- qualora determinate operazioni necessitino dell'effettuazione di una perizia di stima su beni oggetto di conferimento o comunque ricompresi nel patrimonio sociale, l'organo amministrativo dovrà controllarne le risultanze, anche ricorrendo a consulenti di fiducia, ed informare immediatamente la Società di Revisione e l'OdV, nonché l'organo di controllo, se nominato, qualora emergano rilevanti scostamenti o irregolarità;
- la Società dovrà evitare di intraprendere operazioni di disposizione degli asset aziendali (beni immobili o beni mobili di qualsiasi tipo, anche immateriali), ove le stesse possano ostacolare l'attività di riscossione coattiva da parte dell'Amministrazione Finanziaria;
- gli accordi di partnership potranno avvenire solo con partner adeguatamente selezionati, dovranno essere stipulati per iscritto da soggetti muniti dei relativi poteri, e la relativa documentazione andrà adeguatamente archiviata;
- la scelta dei fornitori e partner commerciali e finanziari deve essere effettuata sulla base di preventivi scritti e di informazioni sulla loro attendibilità commerciale e professionale (quali ad esempio protesti, procedure concorsuali, acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori, prezzi praticati, condizioni contrattuali offerte);
- tutti i contratti con fornitori, consulenti e partner contrattuali devono essere correttamente archiviati al fine di poterli esibire a richiesta dell'OdV e di chiunque altro ne faccia legittimamente richiesta;
- i rapporti con i fornitori e i partner contrattuali andranno costantemente monitorati, con l'obbligo di segnalazione delle relative criticità e registrazione delle stesse, anche ai fini della qualificazione del fornitore;
- andrà sempre verificata la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- dovranno essere rispettate le procedure interne di controllo sui flussi finanziari aziendali e sulla loro corrispondenza ai beni acquistati e ai servizi resi, ed alle relative condizioni contrattuali;

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

- ogni tipo di pagamento per conto della Società dovrà essere effettuato da soggetti autorizzati e nel rispetto dei poteri conferiti con apposite procure;
- i pagamenti dei SAL per i lavori di ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento degli immobili aziendali potranno avvenire solo previa verifica delle attività svolte e della relativa contabilità;
- le sponsorizzazioni e in genere i contributi a titolo gratuito erogati dalla Società devono essere adeguatamente documentati, caratterizzati da trasparenza ed effettuati con strumenti di pagamento tracciabili, preferibilmente a mezzo bonifico bancario e sempre su conti direttamente intestati alle associazioni beneficiarie;
- dovrà essere verificata l'effettiva attuazione delle attività di sponsorizzazione concordate e la corrispondenza fra fattura e relativo contratto;
- gli omaggi e in genere le spese di rappresentanza, dovranno caratterizzarsi sempre per l'esiguità del loro valore e dovranno comunque essere sempre documentati in modo adeguato, oltretutto correttamente contabilizzati;
- la gestione del personale dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge e del CCNL applicabile, verificando la completezza delle buste paga, la corrispondenza con i bonifici effettuati al personale e la corretta contabilizzazione ed erogazione dei rimborsi spese;
- dovrà essere prevista una riunione annuale fra l'organo amministrativo, l'OdV e l'Organo di Controllo, se nominato, per la verifica del rispetto del presente Modello e della disciplina normativa in tema di amministrazione e controllo delle società;
- i Destinatari dovranno riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità relative alla gestione della contabilità e della fiscalità aziendale e, in genere, di violazione dei principi sopra enucleati, nell'ambito delle attività delle Aree a Rischio.

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

13. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25-SEPTIESDECIES, ART. 25-DUODEVICIES)

13.1 DESCRIZIONE DEI REATI

L'articolo 25-septiesdecies, rubricato "*Delitti contro il patrimonio culturale*" e l'art. 25-duodevicies, rubricato "*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*", sono stati inseriti nel D. Lgs. 231/2001 dall'articolo 3, comma 1, della Legge 9 marzo 2022, n. 22 e contemplano la punibilità dei reati di seguito indicati.

- Furto di beni culturali (Art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (Art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (Art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (Art. 518-quaterdecies c.p.)
- Riciclaggio di beni culturali (Art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518-terdecies c.p.)

Progetto Majestic ritiene che il rischio di commissione di tali reati sia insussistente, in quanto la società non opera nel settore dei beni culturali.

Poiché tuttavia l'edificio dell'ex Hotel Majestic ora in ristrutturazione ha rilevante interesse architettonico (la facciata è soggetta a vincolo) e si trova in una centralissima Piazza di Firenze, la Società ha comunque deciso di trattare nel proprio Modello il reato di Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518-duodecies c.p.).

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518-duodecies, c.p.)

Il nuovo art. 518-duodecies c.p. introduce i reati di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, propri o altrui.

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

Il bene, affinché possa considerarsi deturpato o imbrattato, non deve essere stato distrutto, disperso, deteriorato o reso in tutto o in parte inservibile con conseguente sua possibilità di essere ripristinato, senza particolari difficoltà, dell'aspetto e del valore originari.

E' inoltre sanzionato l'uso illecito di beni culturali: condotta consistente nella destinazione dei beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

13.2 AREE A RISCHIO

La Progetto Majestic ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i reati contro il patrimonio culturale previsti dall'art. 25-septiesdecies e 25-duodevicies del Decreto:

1. Selezione, qualificazione e monitoraggio fornitori
2. Gestione rapporti con i fornitori
3. Gestione dei lavori di ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento degli immobili aziendali
4. Gestione rapporti con enti pubblici (ad es. Guardia di Finanza, Agenzia Entrate, INPS, INL, ARPA, Soprintendenza) anche in occasione di verifiche ispettive.

Gli uffici di Progetto Majestic coinvolti nelle Aree a rischio sopra individuate dovranno attenersi, nello svolgimento delle loro attività, ai principi generali ed operativi di comportamento che seguono.

13.3 PRINCIPI GENERALI ED OPERATIVI DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento delle attività individuate nel precedente paragrafo, i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure aziendali interne:

- le disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie in materia di beni culturali;
- le prescrizioni del Codice Etico di Progetto Majestic.

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-septiesdecies e 25 - duodevicies del Decreto);

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Inoltre, i Destinatari dovranno rispettare i seguenti principi operativi:

- i beni culturali in possesso della Società dovranno essere conservati in ottimo stato di manutenzione avendo cura di individuare i soggetti responsabili della loro conservazione, gestione, restauro ed eventuale trasferimento;
- occorrerà raccogliere e conservare la documentazione relativa ai rapporti con i pubblici funzionari in materia di gestione, conservazione e restauro dei beni culturali;
- i rapporti con i pubblici funzionari relativi alla gestione dei beni culturali della Società devono essere tenuti solo da soggetti a ciò autorizzati, nell'ambito delle funzioni ad essi attribuite;
- per ogni questione che comporti contatti diretti con la Pubblica Amministrazione deve essere tenuta traccia di tutti gli incontri tenuti con Pubblici Funzionari, dei contenuti degli stessi, degli output e relativa corrispondenza intercorsa con tali Pubblici Funzionari;
- nell'esecuzione di lavori di ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento degli immobili aziendali, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie a garantire l'integrità dei beni culturali della Società;
- occorrerà segnalare all'OdV e alle autorità competenti eventuali irregolarità emerse nella gestione dei beni culturali della Società.

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

SISTEMA DISCIPLINARE

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

1. INTRODUZIONE

Condizione essenziale ed imprescindibile per conferire una reale efficacia al Modello è la predisposizione di un sistema sanzionatorio idoneo a reprimere la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, dei principi qui formalizzati.

2. SANZIONI PER I DIPENDENTI

I comportamenti tenuti dai dipendenti di Progetto Majestic in violazione del Modello, della normativa di riferimento e delle eventuali procedure aziendali interne sono considerati illeciti disciplinari, in quanto configurano una violazione del dovere di diligenza del lavoratore subordinato di cui all'art. 2104 c.c. e, pertanto, devono essere adeguatamente sanzionati.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei dipendenti sono quelle previste dal vigente C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del terziario - distribuzione e servizi, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della L. 300/1970, dallo stesso Contratto Collettivo e da eventuali altre normative applicabili.

La tipologia e l'entità di ciascuna delle sanzioni previste dal Modello saranno determinate in considerazione dei seguenti parametri:

- la gravità dell'infrazione commessa;
- l'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- le mansioni svolte dal lavoratore e la posizione organizzativa delle persone coinvolte nei fatti;
- il comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo;
- altre particolari circostanze che possano accompagnare la violazione disciplinare.

In particolare, le sanzioni disciplinari irrogabili ai dipendenti di Progetto Majestic in caso di violazione del presente Modello, sono le seguenti:

- **biasimo verbale** per il dipendente che violi le procedure aziendali interne o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello;

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

- **biasimo scritto** per il dipendente che violi più volte le procedure aziendali interne o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello;
- **multa** non superiore a quattro ore di retribuzione globale, ovvero **sospensione dal lavoro e dalla retribuzione** fino a un massimo di dieci giorni, per il dipendente che, nell'espletamento di attività nelle Aree a rischio, violi con grave negligenza le procedure aziendali interne o adotti comunque un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrecando danno alla Società ovvero esponendo l'integrità dei beni aziendali ad una situazione di pericolo oggettivo; alla medesima sanzione soggiacciono coloro che violino le misure di sicurezza adottate dalla Società per la tutela della riservatezza dei soggetti che segnalano illeciti o violazioni del Modello, nonché coloro che effettuino, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate;
- **licenziamento senza preavviso** per il dipendente che:
 - adotti, nell'espletamento delle attività nelle Aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o delle procedure aziendali interne e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, anche a prescindere dalla concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto;
 - dopo aver violato le misure di sicurezza adottate dalla Società per la tutela dei soggetti che segnalano illeciti o violazioni del Modello, adotti o concorra ad adottare misure ritorsive nei confronti di tali soggetti;
 - effettui, con dolo o colpa grave, segnalazioni di illeciti o violazioni del Modello che si rivelino palesemente infondate e determinino un grave pregiudizio in termini economici e di immagine per l'azienda;
 - nel commettere una delle mancanze richiamate ai precedenti punti 1, 2 o 3, determini un grave pregiudizio in termini economici e di immagine per l'azienda;configurando la tenuta di tali comportamenti una giusta causa di interruzione del rapporto di lavoro, perché in grado di far venir meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore, e di impedire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.

L'accertamento delle suddette infrazioni, l'instaurazione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni sono di competenza del Datore di Lavoro.

Il sistema disciplinare ai fini del rispetto del Modello viene costantemente monitorato dall'OdV, al quale dovranno essere comunicati tempestivamente sia l'avvio dei procedimenti disciplinari connessi a violazioni del Modello medesimo, sia i provvedimenti di irrogazione delle relative sanzioni.

3. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

PROGETTO MAJESTIC S.R.L

Nel caso in cui la violazione delle procedure aziendali interne o l'adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello nell'espletamento di attività nelle Aree a rischio, di cui ai precedenti punti da 1 a 5, siano poste in essere da un dirigente, si provvederà ad applicare nei suoi confronti le misure sanzionatorie più idonee, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Ove il comportamento del dirigente sia tale da compromettere il rapporto di fiducia con la Società, potrà provvedersi anche al licenziamento del medesimo.

4. ALTRE MISURE PUNITIVE

a) Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di rilevata violazione del Modello o delle procedure aziendali interne, nonché delle norme a tutela delle segnalazioni di illeciti o violazioni del Modello (con o senza adozione di provvedimenti ritorsivi nei confronti del segnalante), da parte di uno degli amministratori, l'OdV informerà l'organo amministrativo o, in caso di amministratore unico, l'assemblea dei soci, nonché in ogni caso l'organo di controllo, se nominato. Tali organi provvederanno ad assumere ogni opportuna iniziativa prevista dalla vigente normativa, compresa nei casi più gravi la revoca del mandato per giusta causa o la richiesta di adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2409 c.c..

b) Misure nei confronti di collaboratori esterni

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni, dai partner o dai fornitori di Progetto Majestic in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto sarà considerato dalla Società grave inadempimento contrattuale. Pertanto tale comportamento, anche in funzione delle specifiche clausole contrattuali che dovranno essere inserite nelle lettere di incarico, negli accordi di partnership e nei contratti di fornitura, potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dalla condotta del soggetto terzo derivino danni concreti alla Società.

Resta comunque inteso che ogni violazione della disciplina del Modello posta in essere dai soggetti terzi sopra indicati dovrà comunque essere comunicata all'OdV dai responsabili delle funzioni aziendali di volta in volta coinvolte.